



# UNIVERSITÀ DI PISA

Dipartimento di Giurisprudenza

Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza

*Tesi di Laurea*

## **Il diritto all'equo processo: analogie e dissonanze nei sistemi regionali di protezione dei diritti umani**

*Candidata*

Ilenia Dainotto

*Relatore*

Chiar.mo Prof. Simone Marinai

Anno Accademico 2014/2015

# INDICE

<b>Considerazioni introduttive</b>	1
------------------------------------	---

## **CAPITOLO PRIMO**

### **I sistemi regionali di protezione dei diritti umani: la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e la Convenzione americana sui diritti umani**

1.1 I sistemi regionali di protezione dei diritti umani	4
1.2 La Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali	5
1.3 La Convenzione americana sui diritti umani	9

## **CAPITOLO SECONDO**

### **L'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo**

2.1 Il diritto all'equo processo	15
2.2 Il diritto alla pubblicità processuale	19
2.3 Il diritto ad un tribunale imparziale, indipendente e costituito per legge	23
2.4 La ragionevole durata del processo	27
2.5 Il principio della presunzione di innocenza	34
2.6 Le garanzie processuali minime: "i diritti dell'accusato nel processo"	39
2.6.1 Il diritto all'informazione	41

2.6.2 Il diritto di disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la difesa	42
2.6.3 Il diritto alla difesa tecnica	44
2.6.4 Il diritto alla prova testimoniale	48
2.6.5 Il diritto all'interprete	50
2.7 Il diritto ad un ricorso effettivo	52
2.8 Le garanzie speciali previste dalla Cedu in rapporto coi principi dell'equo processo	55
2.9 L'orientamento "Kudla": tra diritto ad un ricorso effettivo ed "irragionevole durata"	58

### **CAPITOLO TERZO**

#### **L'articolo 8 della Convenzione americana sui diritti umani**

3.1 Il diritto all'equo processo	60
3.2 Il diritto alla pubblicità processuale	63
3.3 Il diritto ad un tribunale competente, indipendente ed imparziale	65
3.4 La ragionevole durata del processo	69
3.5 Il principio della presunzione di innocenza	75
3.6 Le garanzie processuali minime: "i diritti dell'accusato nel processo"	77
3.6.1 Il diritto all'interprete	78
3.6.2 Il diritto all'informazione	79
3.6.3 Il diritto di disporre del tempo e dei mezzo necessari per preparare la difesa	80
3.6.4 Il diritto alla difesa tecnica	81
3.6.5 Il diritto alla prova testimoniale	83
3.7 Il diritto ad un ricorso effettivo	84

3.8 Protezione giudiziaria e garanzie giudiziarie	88
---	----

## **CAPITOLO QUARTO**

### **Il diritto all'equo processo: analogie e dissonanze tra le Convenzioni**

4.1 Il diritto all'equo processo tra articolo 6 e articolo 8	92
4.2 Il diritto alla pubblicità processuale tra Cedu e Convenzione americana	95
4.3 Il diritto ad un tribunale imparziale, indipendente e costituito per legge nelle due convenzioni	96
4.4 Il <i>délai raisonnable</i> e il <i>plazo razonable</i> nei sistemi di protezione dei diritti umani Cedu e Cadu	98
4.5 L'operatività del principio della presunzione di innocenza nelle Corti di San Josè e di Strasburgo	100
4.6 Le garanzie processuali minime nelle Convenzioni americana ed europea: "i diritti dell'accusato nel processo"	103
4.6.1 Il diritto all'interprete e al traduttore	104
4.6.2 Il diritto all'informazione	106
4.6.3 Il diritto di disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la difesa	107
4.6.4 Il diritto dell'accusato di difendersi personalmente o di essere assistito da un difensore	108
4.6.5 Il diritto alla prova testimoniale	110
4.6.6 Il privilegio contro l'autoincriminazione nella Cedu e nella Cadu	111
4.7 Il diritto ad un ricorso effettivo nella prospettiva delle due Corti	112
<b>Considerazioni conclusive</b>	<b>116</b>

<b>Bibliografia</b>	122
<b>Giurisprudenza citata</b>	125

## **Considerazioni introduttive**

In un sistema “integrato” dei diritti umani, come quello europeo, la “circolazione” tra giurisprudenze internazionali rappresenta un fenomeno ricorrente. Lo testimonia la relazione di reciproca alimentazione semantica e di recezione “selettiva” di valori che intercorre tra le pronunce della Corte di Giustizia dell’Unione europea, quelle della Corte europea dei diritti dell’uomo e quelle delle Corti costituzionali dei vari Stati europei: tutto ciò nella salvaguardia dell’autonomia funzionale ed organica di tali istanze giurisdizionali. Tale fenomeno di reciproca interazione costituisce una premessa fondamentale della pluralità di fonti internazionali ed interne relative alla tutela dei diritti fondamentali. Il processo di circolazione di giurisprudenze può toccare la prassi di due Corti, la Corte europea dei diritti dell’uomo e la Corte interamericana dei diritti umani, operanti in spazi giuridici e giudiziari apparentemente così distanti e contrassegnate da diversi elementi di “particolarismo”. Il presente elaborato ha l’obiettivo di analizzare la tutela regionale limitatamente all’ambito del diritto all’equo processo con riferimento alla Cedu ed alla Convenzione americana sui diritti umani e di verificare l’incidenza della prassi giurisprudenziale della Corte europea dei diritti dell’uomo sulla giurisprudenza della Corte interamericana e viceversa. Il tutto nel compito di garantire la corretta interpretazione

ed applicazione dei diritti consacrati nelle due Convenzioni. Nel “dialogo” tra le Corti e le istanze giurisdizionali ci si chiede se si possano rilevare gli effetti di forme di “*cross-fertilization*” che trovano un terreno fecondo nei tratti di assimilabilità sia del “catalogo” dei diritti sostanziali che degli strumenti di garanzia procedurale. Il diritto, inteso, come fattore di integrazione porta all’interazione giurisprudenziale. Quest’ultima si configura come un elemento portante di un’ampia circolazione di *international legal tradition* a carattere regionale. L’analisi verte su due Convenzioni che insistono, ovviamente, su spazi giuridici diversificati: le differenze riguardano anche le modalità di composizione delle Corti e le dimensioni del “prodotto” giurisprudenziale. Due Convenzioni diverse anche dal punto di vista storico: intercorrono tra esse, infatti, diversi anni di distanza. L’indagine avrà ad oggetto il c.d. diritto all’“equo processo” nell’accezione comprendente sia il diritto alle garanzie del processo e nel processo, sia i relativi rapporti con gli altri strumenti di garanzia. Verrà effettuata una disamina “incrociata” dell’effettività di tali garanzie alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo e della Corte interamericana. Da questa ne risulterà una dinamica interazione ed interferenza tra i due sistemi regionali di protezione dei diritti umani.

L’analisi che segue ha ad oggetto, pertanto, nel primo capitolo introduttivo la struttura e il funzionamento delle due Convenzioni nei rispettivi sistemi di protezione dei diritti umani, nel secondo capitolo

l'analisi del "modello" e della giurisprudenza europea in materia di equo processo, nel terzo capitolo l'analisi di quelli americani, nel quarto ed ultimo la verifica di elementi di affinità e divergenza dei due sistemi di protezione dei diritti umani.

## CAPITOLO PRIMO

### **I sistemi regionali di protezione dei diritti umani: la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e la Convenzione americana sui diritti umani**

**Sommario:** 1.1. I sistemi regionali di protezione dei diritti umani. – 1.2. La Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. – 1.3. La Convenzione americana sui diritti umani

#### ***1.1. I sistemi regionali di protezione dei diritti umani***

Una delle espressioni dell'autonomia di cui godono gli Stati si concretizza nella istituzione di sistemi di protezione dei diritti umani di natura convenzionale.

La “circolazione” di tali sistemi porta alla promozione dei propri “principi” in materia di diritti umani. Il coordinamento tra sistemi implica non solo il riconoscimento delle diversità, ma anche il superamento dell’“indifferenza” tra ordinamenti giuridici a base regionale.

La predisposizione di garanzie a tutela dei diritti umani coesiste, però, sia con i profili processuali, sia con i retaggi storici e politici dei singoli Stati. Si crea, dunque, una sorta di “regionalizzazione” della

sicurezza umana, in quanto di più facile realizzazione rispetto ad una “universalizzazione”<sup>1</sup>.

Le Corti regionali, comunque, conservano il ruolo di “custodi” di un *corpus iuris* internazionale composto non solo dalle convenzioni regionali di riferimento, ma anche da altri atti a carattere universale.

In particolare, il sistema di protezione europeo dei diritti umani è assunto a modello per lo sviluppo del sistema interamericano.

### ***1.2. La Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali***

La Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (Cedu) è stata firmata il 4 novembre 1950 a Roma ed è entrata in vigore il 3 settembre 1953<sup>2</sup>.

La Convenzione europea si caratterizza per una natura *sui generis* che si traduce nella creazione di <<obblighi soggettivi che godono di una garanzia collettiva>>. Tale Convenzione si inserisce in un contesto peculiare che crea una correlazione strumentale col Consiglio d’Europa. Inoltre, il complesso catalogo dei diritti garantiti dal testo convenzionale l’hanno reso una sorta di *Magna Charta* dell’Europa democratica.

---

<sup>1</sup> Di Stasi, *Il diritto all’equo processo nella CEDU e nella Convenzione americana sui diritti umani*, Giappichelli, Torino, 2012, pp. 15-20.

<sup>2</sup> Per l’Italia è entrata in vigore il 26 ottobre 1955, dopo che l’ha ratificata con la legge 4 agosto 1955, n. 848.

La Convenzione europea rappresenta il risultato di una continua attività di aggiornamento e di adeguamento della stessa attraverso l'adozione di Protocolli addizionali, oltre che per l'opera creativa della giurisprudenza molto intensa.

In particolare, la sottoponibilità ad un giudizio, dinanzi ad organi di controllo internazionali, di ciascuno Stato parte ha contribuito alla definizione dei nuovi valori giuridici che connotano tutta l'Europa.

Valori giuridici non più appartenenti ad una cerchia ristretta di Stati ma valori risultanti da processi di omologazione o sintesi.

Sul piano sostanziale, la Cedu contiene un catalogo di diritti più ristretto rispetto a quello contenuto nella Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo<sup>3</sup>. Anche se, tale catalogo ha subito un progressivo ampliamento per opera di diversi Protocolli addizionali. Il catalogo dei diritti si è ulteriormente arricchito per effetto della Carta Sociale che ha introdotto una nuova serie di diritti.

In particolare, il sistema europeo di protezione dei diritti umani risulta "rafforzato" dal Protocollo XI: tale sistema opera *ex post* rispetto alle singole violazioni dei diritti garantiti dalla Cedu.

In questo sistema si è passati dalla previsione di un ricorso statale (art. 33 Cedu) alla previsione di un ricorso individuale (art. 34 Cedu).

Pertanto, il diritto al ricorso individuale perde il carattere della

---

<sup>3</sup> La Cedu si pone come *lex specialis* rispetto alla citata Dichiarazione universale, come emerge dal preambolo della Cedu stessa dove si afferma che gli Stati assicurano la garanzia collettiva di <<certi diritti emanati dalla Dichiarazione Universale>>.

facoltatività e assume quello dell'assolutezza<sup>4</sup>. Gli Stati, infatti, si impegnano <<a non ostacolare in alcun modo l'effettivo esercizio di tale diritto>>. Ulteriore carattere di tale diritto è dato dalla sussidiarietà: tale rimedio giurisdizionale è esperibile solo previo esaurimento delle vie di ricorso interne.

Il Protocollo XI rivede la struttura del sistema di garanzie creando un "monismo istituzionale": tale sistema poggia su di un unico organo (la Corte europea dei diritti dell'uomo). Tale organo sostituisce la Commissione e il Comitato dei ministri il quale, espropriato delle competenze decisionali conserva solo funzioni di controllo relativamente all'esecuzione della decisione.

Con la previsione normativa contenuta nell'articolo 34 della Cedu, l'individuo ha un diritto di azione dinanzi alla Corte che subisce il solo limite della previa verifica di ammissibilità ad opera del Comitato.

Nel sistema europeo di protezione dei diritti umani è esclusa, poi, un'*actio popularis* o un ricorso volto ad accertare la conformità di una disposizione di legge rispetto al sistema normativo convenzionale.

La legittimazione attiva è riconosciuta <<ad ogni persona suscettibile di essere vittima indirettamente alla quale la violazione causi

---

<sup>4</sup> Di Stasi, op. cit., pp. 56-57.

inevitabilmente un pregiudizio o che abbia un interesse personale valido ad ottenere che si ponga fine alla violazione stessa>><sup>5</sup>.

Per quanto concerne la Corte europea dei diritti dell'uomo, si può affermare che questa si caratterizza per permanenza e indipendenza. La permanenza è data dal fatto che i giudici che la compongono sono eletti dall'Assemblea parlamentare per un periodo di sei anni ed esercitano il loro mandato a tempo pieno. L'indipendenza si traduce in tre corollari: indipendenza organizzativa, personale e funzionale.

La Corte esercita la giurisdizione per tutte le materie relative all'interpretazione e all'applicazione della Convenzione e dei suoi Protocolli addizionali e quindi per tutti i ricorsi statuali e individuali.

La Corte è unica ma si riunisce in diverse composizioni: Assemblea plenaria, per le funzioni amministrative; Comitato, di tre giudici, per la ricevibilità dei ricorsi; Camere, di sette giudici, per la giurisdizione sui ricorsi; Camera allargata, di diciassette giudici, per garantire la coerenza giurisprudenziale.

Lo Stato è tenuto a conformarsi alle sentenze della Corte (ex art.46 Cedu), mentre il Comitato dei Ministri conserva un ruolo di sorveglianza rispetto all'esecuzione delle stesse.

---

<sup>5</sup> Il ricorso ex art. 34 per la vittima indiretta è dunque sottoposto a due condizioni: l'esistenza di una vittima diretta della violazione della Convenzione e la sussistenza di un legame stretto e personale tra la vittima diretta e la vittima indiretta.

### ***1.3. La Convenzione americana sui diritti umani***

La Convenzione americana sui diritti umani (o Patto di San Josè) è stata firmata il 22 novembre 1969 ed è entrata in vigore il 18 luglio 1978<sup>6</sup>.

L'esiguo *corpus iuris* interamericano in materia di diritti umani contenuto nella Carta di Bogotà ha portato a scegliere una convenzione come strumento di definizione di uno "statuto" sostanziale e procedurale e di predisposizione di un meccanismo giurisdizionale che affiancasse la Commissione interamericana in tale ambito.

La Convenzione americana ha subito due integrazioni dal punto di vista sostanziale: il Protocollo di San Salvador in materia di diritti economici, sociali e culturali, firmato il 17 novembre 1988 ed in vigore dal 16 novembre 1999, e il Protocollo di Asunción in materia di abolizione della pena di morte dell'8 giugno 1990, sottoposto ad un regime di validità relativo a ciascun Paese aderente o ratificante. Diversamente da quanto avvenuto nella Cedu, tali integrazioni non hanno modificato l'assetto istituzionale.

La Convenzione costituisce un trattato internazionale *sui generis*. La Corte interamericana ha, infatti, sottolineato che la Convenzione

---

<sup>6</sup> Solo 25 dei 35 Stati membri dell'OSA hanno ratificato la Convenzione con l'eccezione degli Stati Uniti, mentre il Canada non l'ha nemmeno firmata. Tale Convenzione, dunque, vincola Argentina, Barbados, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Giamaica, Grenada, Guatemala, Haiti, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, Repubblica Dominicana, Suriname, Trinidad e Tobago, Uruguay e Venezuela.

rappresenta l'assunzione di determinate obbligazioni <<nei confronti degli individui sottoposti alla loro giurisdizione>><sup>7</sup> e non nei confronti di altri Stati.

Il Preambolo della Convenzione americana tra le fonti di ispirazione nella sua redazione richiama solo una volta la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, mentre per due volte la Carta dell'OSA e la Dichiarazione americana dei diritti e doveri dell'uomo.

In virtù dell'articolo 1 gli Stati membri si impegnano a rispettare i diritti e le libertà riconosciute dalla stessa ad ogni persona sottoposta alla loro giurisdizione senza alcun riferimento alla condizione, prevista nel Patto delle Nazioni Unite, della permanenza sul territorio con la consequenziale irrilevanza della distinzione tra i cittadini degli Stati membri, gli apolidi o gli stranieri. L'obbligo generale al rispetto dei diritti umani, a differenza di quello più significativo, contenuto nell'articolo 1 della Cedu, è stato oggetto di una vasta puntualizzazione giurisprudenziale. Ne è derivato uno stretto rapporto tra l'articolo 1 e l'articolo 2 della Convenzione, nonché tra l'articolo 25 e l'articolo 8: all'obbligo di rispettare e garantire i diritti convenzionali (articolo 1) si abbina l'obbligo di garantire un ricorso effettivo (articolo 25).

Così come avviene per la Convenzione europea, il godimento dei diritti e delle libertà fondamentali può subire, ai sensi dell'articolo 27

---

<sup>7</sup> Corte idu, Opinione Consultiva OC-1/82 del 24 settembre 1982, "*Otros Tratados*" *Objeto de la Función Consultiva de la Corte* (art. 64 Convención Americana sobre Derechos Humanos).

paragrafo 1 della Convenzione americana, alcune deroghe in <<tempo di guerra, pericolo pubblico o altra emergenza che minaccia l'indipendenza o la sicurezza di uno Stato contraente>>. Tali deroghe non devono risultare contrastanti con gli altri obblighi discendenti dal Diritto internazionale e non devono comportare discriminazioni<sup>8</sup>.

La disciplina dei diritti garantiti dalla Convenzione americana non risulta molto diversa rispetto a quella della Convenzione europea. Essa è contenuta negli articoli da 1 a 32. Il capitolo I viene intitolato "Obbligazioni statuali e diritti protetti", il II è dedicato ai diritti civili e politici, mentre il III ai diritti economici, sociali e culturali<sup>9</sup>.

Tra i diritti garantiti dalla Convenzione il diritto alla vita (articolo 4) è, senza dubbio, il più importante, nonostante la sua assolutezza sia temperata dall'eccezione della pena di morte. Per quanto concerne gli altri diritti civili e politici, il catalogo della Convenzione americana risulta più vasto di quello corrispondente della Convenzione europea. La previsione di taluni diritti non sanciti nella Cedu costituisce la non sovrapposibilità delle due Convenzioni. La previsione di alcuni diritti "nuovi" sottolinea la "modernità" della Convenzione americana rispetto alla Cedu.

Sul piano procedurale, il sistema americano di protezione dei diritti umani ha subito un progressivo perfezionamento tramite la modifica dei Regolamenti della Commissione e della Corte.

---

<sup>8</sup> Di Stasi A., op. cit., pp. 76-79.

<sup>9</sup> Di Stasi A., *Il sistema americano dei diritti umani*, Giappichelli, Torino, 2004, pp. 224-227.

La tutela dei diritti umani è fondata, in base all'articolo 33 della Convenzione americana, sul dualismo istituzionale tra la Commissione interamericana dei diritti umani e la Corte interamericana dei diritti umani. Entrambe si riuniscono in sessioni ordinarie e straordinarie.

La Commissione, preesistente alla Convenzione, ha sede a Washington ed esercita funzioni in riferimento a tutti gli Stati membri dell'OSA. Essa è composta da sette membri nominati tra una lista di candidati presentata da tutti gli Stati membri dell'OSA.

La Commissione, inoltre, ha poteri di promozione del rispetto e della tutela dei diritti umani, di sorveglianza sui comportamenti degli Stati e di consulenza agli Stati stessi in materia di diritti umani.

Anche nella Convenzione americana, come nella Cedu, esistono due tipi di ricorso: uno individuale (articolo 44) e uno statale (articolo 45). Il primo si distingue per l'“automaticità”: non è richiesto agli Stati alcuna dichiarazione per effettuare un ricorso individuale. Il secondo, invece, richiede una dichiarazione di accettazione della competenza della Commissione da parte dello Stato attore e dello Stato convenuto.

La Commissione è, storicamente, passata dall'essere unico organo garante dei diritti umani nel sistema interamericano all'essere organo co-garante per effetto della creazione della Corte interamericana nel 1979.

A differenza del sistema europeo, in quello interamericano permane il dualismo istituzionale tra Corte e Commissione, dove quest'ultima mantiene un importante ruolo.

La Corte interamericana ha una doppia competenza: consultiva e contenziosa. La prima riguarda l'interpretazione delle disposizioni, la seconda le controversie concernenti l'interpretazione e l'applicazione della Convenzione<sup>10</sup>.

Nella Convenzione americana manca l'attribuzione diretta all'individuo del diritto di ricorso alla Corte interamericana la cui giurisdizione è riservata all'iniziativa degli Stati o della Commissione interamericana, rappresentante dell'individuo.

La Convenzione americana, a differenza della Cedu, legittima all'azione anche il portatore di un interesse non proprio che non necessita nemmeno di autorizzazione da parte della vittima diretta con la coesistenza di una procedura d'azione ed una procedura di denuncia.

In base al Regolamento del 2000, le vittime e i familiari possono presentare le loro richieste e le loro prove durante tutta la fase del processo. L'avvio di tale procedura è preceduta dalla verifica della domanda. Le condizioni di ammissibilità sono contenute negli articoli 46 e 47 della Convenzione: il previo esaurimento dei rimedi interni; il decorso di un periodo di tempo non superiore a 6 mesi dalla notifica al

---

<sup>10</sup> Di Stasi, op. cit., pp. 84-88.

ricorrente del giudizio finale nel suo stato; la non contemporanea presenza della richiesta presso altro tribunale internazionale.

Se la Corte rileva una violazione dei diritti sanciti dalla Convenzione, ha il potere di ordinare una *restituito ad integrum*.

La decisione della Corte non è appellabile, è direttamente esecutiva nello Stato interessato quando riguarda un indennizzo e non esiste alcuna autorità di sorveglianza.

## CAPITOLO SECONDO

### **L'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo**

**Sommario:** 2.1. Il diritto all'equo processo. – 2.2. Il diritto alla pubblicità processuale. – 2.3. Il diritto ad un tribunale imparziale, indipendente e costituito per legge. – 2.4. La ragionevole durata del processo. – 2.5. Il principio della presunzione di innocenza. – 2.6. Le garanzie processuali minime: “i diritti dell'accusato nel processo. – 2.6.1. Il diritto all'informazione. – 2.6.2. Il diritto di disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la difesa. – 2.6.3. Il diritto alla difesa tecnica. – 2.6.4. Il diritto alla prova testimoniale. – 2.6.5. Il diritto all'interprete. – 2.7. Il diritto ad un ricorso effettivo. – 2.8. Le garanzie speciali previste dalla Cedu in rapporto coi principi dell'equo processo. – 2.9. L'orientamento “Kudla”: tra diritto ad un ricorso effettivo ed “irragionevole durata”.

#### ***2.1. Il diritto all'equo processo***

Il paragrafo primo dell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo prevede che <<Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui diritti e sui doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti (...)>><sup>11</sup>.

---

<sup>11</sup> L'art. 6 è senza dubbio una delle disposizioni più importanti della Convenzione, quasi da costituire l'emblema dell'equa amministrazione della giustizia.

In questa prima parte si può notare la prevalenza del “diritto al processo” o “diritto alla giurisdizione”<sup>12</sup>, inteso come diritto a far valere le proprie ragioni in giudizio davanti ad un organo giurisdizionale, rispetto ad una serie di “diritti nel processo” contenuti nel paragrafo 3.

L’ambito di riferimento del “diritto al processo” non è limitato a priori per quanto concerne il profilo soggettivo. Nessuna distinzione viene adoperata tra cittadini, stranieri o apolidi, nonostante non venga richiamata alcuna dichiarazione di “uguaglianza”, a differenza di quanto avviene nel Patto delle Nazioni Unite<sup>13</sup>. Il diritto alla tutela giurisdizionale viene riconosciuto espressamente come diritto soggettivo, diversamente dalla nostra esperienza costituzionale dove all’articolo 111 il “giusto processo” appare nella sua accezione oggettiva (<<La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge>>)<sup>14</sup>.

A livello europeo viene riconosciuto, pertanto, il diritto del singolo all’esame e alla pronuncia da parte di un tribunale sulle controversie relative ai suoi diritti ed obblighi di natura civile e sulle accuse penali.

Per accusa penale si intende la notifica ufficiale di una contestazione ad aver commesso un’infrazione penale proveniente dall’autorità

---

<sup>12</sup> Tale diritto rappresenta l’espressione significativa del principio di “supremazia della legge” contenuto nell’art. 3 dello Statuto del Consiglio d’Europa.

<sup>13</sup> Il Patto delle Nazioni Unite è un trattato del 1966, che è entrato in vigore il 23 marzo 1976. Nato dall’esperienza della Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo. I Paesi firmatari sono tenuti a rispettarlo.

<sup>14</sup> Comma 1 dell’art. 111 della Costituzione, così riformato dalla legge costituzionale 23 novembre 1999 n.2.

competente.

Solo “l'accusato”, ovvero chi sia oggetto diretto di accusa, può far valere tale diritto in quanto tale e non i terzi coinvolti indirettamente. Tale condizione permane fino al momento di un'assoluzione o una condanna “definitive”.

La nozione di accusa penale assume un'accezione diversa rispetto a quella assunta nel diritto nazionale. Ad esempio anche nell'ipotesi di un illecito depenalizzato in materia di circolazione stradale, la Corte ha ritenuto che l'illecito dovesse conservare la natura intrinsecamente penale e quindi, in virtù dell'articolo 6, l'interessato potesse adire sempre un tribunale che offra le garanzie di cui allo stesso articolo.

La Corte di Strasburgo<sup>15</sup> considera diritti civili le pretese relative all'autorizzazione amministrativa per l'esercizio di un'attività, all'accesso agli atti amministrativi, in materia di espropriazione, mentre vengono escluse dalla sfera civilistica le materie disciplinate dal diritto pubblico come quella fiscale.

La Corte ha infatti affermato che << l'articolo 6 paragrafo 1 si applica indipendentemente dallo status pubblico o privato, delle parti, e dalla natura della normativa che disciplina il modo nel quale la controversia deve essere definita; è sufficiente che l'esito del procedimento sia decisivo per diritti e obblighi di diritto privato>><sup>16</sup> .

---

<sup>15</sup> La Corte di Strasburgo è l'organo giurisdizionale istituito dalla Cedu nel 1959 al fine di assicurarne l'applicazione e il rispetto.

<sup>16</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza del 24 ottobre 1989, H. c. Francia, par. 47.

Un criterio generale utilizzato dalla Corte per la determinazione dei diritti civili è quello della “patrimonialità” della pretesa fatta valere in giudizio. Tale criterio determinante è inteso in maniera assai ampia, in modo da ricomprendere rapporti di vario genere purché connessi ad un diritto di natura patrimoniale.

Il criterio della patrimonialità, per molto tempo, ha permesso di ricomprendere nella tutela giurisdizionale anche controversie derivanti da rivendicazioni di dipendenti pubblici nonostante la stessa Corte abbia ritenuto che le controversie relative al reclutamento, alla carriera e alla cessazione di attività dei pubblici funzionari fuoriescano dalla sfera di applicabilità dell’articolo 6 paragrafo 1. L’ambito di applicabilità del paragrafo 1 si estende anche alle controversie in materia di pensioni. Peculiari sono le pronunce con cui la Corte europea ha riconosciuto i caratteri di “diritto civile” alle pretese risarcitorie derivanti da fatti illeciti, da danni da reato o dalla riparazione per ingiusta detenzione subita in un procedimento penale

17

Il concetto di tribunale va interpretato in senso sostanziale: come organo giurisdizionale che decide ogni questione rilevante per la sua competenza sulla base del diritto e di una procedura organizzata. Tuttavia, è stato ritenuto dalla Corte che l’accesso al tribunale possa subire una limitazione per effetto di diritto o di fatto. Ciò non

---

<sup>17</sup> Bartole S., Conforti B., Raimondi G., *Commentario alla Convenzione europea per la tutela dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali*, Cedam, Padova, 2001, pp. 167-169.

contrasterebbe con il paragrafo 1 dell'articolo 6, qualora venissero rispettate tre condizioni: la limitazione non mette in pericolo l'essenza stessa del diritto, viene perseguito uno scopo legittimo e vi è una relazione di proporzionalità tra mezzi impiegati e scopo perseguito. Il diritto, inoltre, potrebbe essere pregiudicato dai costi abbastanza onerosi della giustizia nonché dalle limitazioni previste per l'immunità statale, in quest'ultimo caso qualora il ricorso non sia giustificato. Il tribunale è chiamato a pronunciarsi su una contestazione "reale e seria" che possa riguardare sia l'esistenza di un diritto che le sue modalità di esercizio, purché l'esito del procedimento sia direttamente determinante per il riconoscimento del diritto stesso, non ritenendo sufficienti le mere conseguenze remote<sup>18</sup>.

La decisione del tribunale deve essere anche equa alla luce del principio di buona amministrazione della giustizia e deve indicare i motivi su cui si fonda<sup>19</sup>.

## ***2.2. Il diritto alla pubblicità processuale***

Il principio di pubblicità processuale è legato all'esigenza di correttezza del processo poiché esso attribuisce "trasparenza" all'amministrazione della giustizia e contribuisce alla realizzazione di un equo processo. Tale principio trova un significato particolare

---

<sup>18</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza del 21.9.1994, n.56, Fayed c. Regno Unito.

<sup>19</sup> Di Stasi A., op. cit, pp. 100-101.

nell'economia delle garanzie di una buona amministrazione della giustizia per il significato che assume l'interesse collettivo accanto a quello individuale. La pubblicità del processo ha lo scopo principale di tutelare dal rischio di una giustizia sottratta al controllo pubblico e preserva la fiducia dei cittadini nei tribunali<sup>20</sup>. Il diritto alla pubblicità del processo, secondo la Corte europea, comprende anche il diritto ad "essere ascoltato". Il diritto ad un'udienza pubblica non è rispettato quando una delle parti non è stata messa nella condizione di parteciparvi perché non ha avuto conoscenza dell'udienza<sup>21</sup>. In base alla Cedu non esiste un vero e proprio diritto a comparire per le controversie in materia civile, eppure la giurisprudenza l'ha considerato implicito nel principio generale dell'equo processo<sup>22</sup>. Il paragrafo 1 dell'articolo 6 prevede: << La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità possa portare pregiudizio agli interessi della giustizia>>.

---

<sup>20</sup> Corte edu, sentenza del 3.7.2012, n.13579/09, Razvyakin c. Russia, parr. 135-136.

<sup>21</sup> Corte edu, sentenza del 7.6.2011, n.28956/05, Gusak c. Russia, par. 25.

<sup>22</sup> Corte edu, sentenza del 18.09.2012, n.10781/08, Ohneberg c. Austria, parr.33-34.

Le cause di esclusione della pubblicità si possono, pertanto, ricondurre a tre categorie: interessi che trascendono l'individuo e il processo (morale, ordine pubblico, sicurezza nazionale); esigenze particolari riconducibili direttamente a determinati soggetti (interessi di un minore, protezione della vita privata delle parti); necessità ricollegabili agli interessi della giustizia<sup>23</sup>. La norma, dunque, ammette eccezioni al diritto alla pubblica udienza e al diritto a comparire in giudizio valutabili alla luce delle specifiche caratteristiche del procedimento. Per esempio l'udienza orale non è necessaria se non sussistono problemi di credibilità o questioni controverse che possono essere decise sulla base dei documenti scritti e delle conclusioni rese dalle parti. Così come l'udienza si svolgerà a "porte chiuse" per ragioni di igiene o quando avvengono manifestazioni pubbliche che turbano il regolare svolgimento delle udienze o, ancora, quando è necessario salvaguardare la sicurezza di testimoni o di imputati.

Ovviamente, da un lato non è pensabile che tutte le fasi in cui si articola un procedimento civile o penale siano riportabili alla struttura della regola-eccezione della pubblicità, dall'altro rimane il problema di una possibile elusione del principio se il giudizio si riduce a qualcosa di meramente formale. Una soluzione si rinviene nel principio di correttezza inerente allo stesso procedimento: dovrà

---

<sup>23</sup> Ad esempio le pressioni mediatiche potrebbero incidere sull'imparzialità del tribunale o sulla presunzione di innocenza.

valutarsi caso per caso se il sacrificio della pubblicità sia così importante da far venir meno il normale equilibrio dello svolgimento del processo<sup>24</sup>.

Anche per la pubblicità, così come per le altre garanzie processuali, vale l'esigenza che la successione di più gradi di giudizio non vanifichi in posteriori quanto concesso in primo grado. Secondo la Corte europea lo svolgimento pubblico di un giudizio d'impugnazione a cognizione limitata non compensa la mancanza di pubblicità del giudizio anteriore. Per quanto concerne, invece, la pubblicità delle sentenze, o meglio del loro dispositivo, non sono previste eccezioni alla regola generale<sup>25</sup>. La Corte ha ritenuto che la Convenzione richieda una pronuncia e dunque una comunicazione orale della sentenza<sup>26</sup>. Inoltre, anche nel caso in cui si potrebbe giustificare un'assenza di pubblicità della pronuncia, resta salva per l'interessato la possibilità di ottenere il testo integrale della sentenza. Il diritto alla motivazione della sentenza non è previsto espressamente dall'articolo 6, ma la Corte europea l'ha ricondotto alle garanzie in esso incluse<sup>27</sup>.

Ad ogni modo la pubblicità costituisce una garanzia a favore delle parti, per questo la Corte europea ha previsto la facoltà di rinunciarvi,

---

<sup>24</sup> Bartole, Conforti, Raimondi, op.cit., p. 204.

<sup>25</sup> A differenza del Patto internazionale sui diritti civili e politici, il cui art. 14 ammette la derogabilità della regola della pubblicità delle sentenze nell'interesse dei minori, o quando il processo abbia avuto ad oggetto controversie matrimoniali.

<sup>26</sup> Corte edu, sentenza del 28-06.84, n. 7819/77, Campbell e Fell c. Regno Unito, par. 41.

<sup>27</sup> Corte edu, sentenza del 16.12.1992, n. 12945/87, Hadjianastassiou c. Grecia.

purché la rinuncia sia resa dall'interessato, sia non equivoca e non sia contraria ad un interesse pubblico di rilievo<sup>28</sup>.

### ***2.3. Il diritto ad un tribunale indipendente, imparziale e costituito per legge***

Il paragrafo 1 dell'articolo 6 prevede il diritto ad un tribunale<sup>29</sup> indipendente e imparziale. La mancanza di tali requisiti non “garantisce un processo equo”<sup>30</sup>. La Corte europea ha considerato i due requisiti “indissociabili”, nonostante siano distinti, per far in modo che l'opinione pubblica abbia fiducia negli organi giudicanti. Questi due requisiti sono strettamente connessi e funzionali all'indipendenza della magistratura. La dottrina ritiene infatti che l'imparzialità riguarda il rapporto tra giudice e parti del giudizio, mentre l'indipendenza i rapporti tra giudice ed altri poteri statali. L'indipendenza è il requisito “richiesto al giudice o altro funzionario autorizzato dalla legge ad esercitare funzioni giudiziarie”<sup>31</sup>. Inoltre è un elemento funzionale all'esercizio dell'attività giurisdizionale riguardante il processo, in quanto il giudice non deve essere soggetto ad altri quando decide sulla controversia sottoposta al suo esame.

---

<sup>28</sup> Liakopoulos D., *Equo processo nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo e nel diritto comunitario*, Cedam, 2007, pp. 49-50.

<sup>29</sup> Nel concetto di tribunale rientrano i giudici monocratici, quelli professionali, quelli laici o popolari e i membri di una giuria. Cfr. Liakopoulos, op.cit, p. 36.

<sup>30</sup> Corte edu, sentenza del 22.01.2004, n. 50903/99, Korkmaz c. Turchia, par. 27.

<sup>31</sup> Corte edu, sentenza del 14.06.2011, n. 36921/07, Mirosław Garlicki c. Polonia, par. 11.

L'indipendenza può essere analizzata sotto due profili: indipendenza funzionale e indipendenza organica. L'indipendenza funzionale fa riferimento all'esercizio della funzione giurisdizionale nel singolo giudizio: si richiede che il giudice non sia soggetto ad altri nel momento in cui deve giudicare ma segua solo <<quanto gli dettano scienza e coscienza>><sup>32</sup>. L'indipendenza organica si può distinguere in due tipi: interna ed esterna (o istituzionale, che si ascrive al principio di separazione dei poteri). Il primo tipo riguarda l'autonomia del singolo giudice all'interno dell'organizzazione giudiziaria. Per decidere se un organo è indipendente, è necessario tenere conto di alcuni parametri: modo di designazione e durata del mandato dei suoi membri, esigenza di garanzie adeguate contro pressioni esterne e apparenza<sup>33</sup> dell'organo decidente. Il secondo tipo attiene, invece, all'autonomia dell'intera organizzazione giudiziaria da ogni centro di potere, soprattutto dal potere esecutivo. La Corte europea ha ritenuto che la mera nomina dei componenti di un organo giudicante da parte del potere politico non inficia l'indipendenza degli stessi.

L'inaffidabilità del giudice poi rappresenta il corollario della sua indipendenza, poiché lo mette al riparo da rimozioni discrezionali e ne limita le cause<sup>34</sup>.

---

<sup>32</sup> Ubertis G., *Principi di procedura penale europea, Le regole del giusto processo*, Cortina, Milano, 2000, p. 24.

<sup>33</sup> Corte edu, sentenza del 17.01.1970, n. 2689/65, Delcourt c. Belgio.

<sup>34</sup> Di Stasi, op.cit. p.110.

L'imparzialità, invece, attiene all'assenza di legami tra il giudice e le parti. La giurisprudenza europea ha elaborato due criteri per esaminare l'imparzialità di un tribunale: uno soggettivo e uno oggettivo. In base al primo ogni membro del tribunale deve essere imparziale, cioè esente da giudizi personali o di parzialità. In base al criterio oggettivo, bisogna stabilire se, a prescindere dalla condotta personale dei giudici, ci sono fatti accertabili che possono sollevare dubbi circa la loro imparzialità. Inoltre la Corte di Strasburgo ha dato rilievo, proprio alla luce del criterio oggettivo, a situazioni caratterizzate dal tenore di determinate convinzioni nel testo di specifici provvedimenti. Ad esempio è stato ritenuto leso il principio di imparzialità per il fatto che un giudice avesse concorso a pronunciare sentenza su fatti connessi a quelli contestati dagli imputati, nella quale si esprimevano giudizi anche nei confronti di quest'ultimi.

Quindi, mentre l'imparzialità soggettiva si presume fino a prova contraria, per quella oggettiva <<anche l'apparenza può avere un certo rilievo. La posta in gioco è la fiducia che i tribunali, in una società democratica, devono ispirare nell'opinione pubblica, e di conseguenza, qualsiasi giudice per il quale vi è un legittimo motivo di temere una mancanza di imparzialità deve ritirarsi>><sup>35</sup>. La Corte ha inoltre precisato che <<il punto di vista della parte interessata è

---

<sup>35</sup> Corte edu, sentenza del 27.01.2011, n. 42224/02, , Krivoshapkin c. Russia, parr. 37-39. Nel caso in specie la Corte rileva la violazione del criterio di imparzialità oggettiva, in quanto il processo si era svolto senza la presenza di un pubblico ministero.

importante ma non decisivo. Ciò che si considera decisivo è se il timore di parzialità del giudice possa ritenersi obiettivamente giustificato>>

36

La violazione del principio di imparzialità è stata, inoltre, riscontrata anche in riferimento al successivo esercizio, da parte di stessi soggetti, di funzioni consultive dell'amministrazione e di funzioni giudicanti. La norma prevede inoltre che, affianco ai requisiti di indipendenza e imparzialità, ci sia la costituzione per legge del tribunale. Tale espressione costituisce non soltanto la base per l'esistenza di un tribunale, ma anche il rispetto da parte del giudice delle leggi che ne regolano il funzionamento. Lo scopo della previsione <<è quello di garantire che l'organizzazione giudiziaria in una società democratica non dipenda dalla discrezionalità del potere esecutivo, ma venga regolata dalla legge del Parlamento>><sup>37</sup>. All'interno dell'articolo 6 manca la disciplina della competenza, necessaria per stabilire la pre-costituzione legale del giudice e non solo la legale costituzione<sup>38</sup>. La Corte è arrivata a censurare << l'incertezza che esista a causa di assenza di regole di procedura preliminarmente stabilite>>, richiamando i valori di fondo del giusto processo. Il principio della legale costituzione del giudice esclude un'estensione della

---

<sup>36</sup> Ibidem, par. 39.

<sup>37</sup> Ibidem.

<sup>38</sup> A differenza del Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966, dove la competenza viene espressamente richiamata nell'art. 14, par. 1.

competenza per connessione che trova fondamento non nella legge ma in un'interpretazione estensiva ad opera del giudice.

Manca all'interno della norma tra i requisiti quello della collegialità, che non può essere desunto dal termine "tribunale", riferendosi questo anche a giudici monocratici, così come manca anche, all'interno della Convenzione, un diritto a un giudizio di giuria<sup>39</sup>.

La Corte ha, in più occasioni, affrontato la questione connessa dell'adeguatezza delle tutele offerte per eliminare le cause di incompatibilità e per rimuovere le conseguenze, facendo leva sull'istituto della ricusazione e adducendo che la mancata attivazione di tale tutela possa costituire causa impeditiva della rilevabilità di una lesione ex articolo 6 della Convenzione<sup>40</sup>.

#### ***2.4. La ragionevole durata del processo***

Il paragrafo 1 dell'art 6 della Convenzione europea garantisce la ragionevolezza della durata del processo<sup>41</sup> quale diritto assoluto e incompressibile, correlato tra l'altro all'articolo 5 paragrafo 3 della stessa Convenzione<sup>42</sup>. Questo è basato su tre criteri:

---

<sup>39</sup> Come invece si rinviene nel Sesto Emendamento della Costituzione statunitense.

<sup>40</sup> Corte edu, sentenza del 22.02.1996, n. 17358/90, Bulut c. Austria, par. 34.

<sup>41</sup> Articolo 6, par.1 Cedu: <<Ogni persona ha diritto ad un'qua e pubblica udienza entro un termine ragionevole (...)>>.

<sup>42</sup> L'articolo prevede il diritto alla libertà e alla sicurezza:<<Ogni persona arrestata o detenuta (...) deve essere tradotta al più presto dinanzi ad un giudice o ad un altro magistrato autorizzato dalla legge ad esercitare funzioni giudiziarie e ha diritto di essere giudicata in un termine ragionevole>>.

- a) la complessità del caso che può dipendere nel processo penale dal numero degli imputati, dalle circostanze di fatto e dal numero dei capi di imputazione;
- b) la condotta delle autorità procedenti, ovvero rinvii d'ufficio, sostituzioni dei magistrati, atti nulli, etc;
- c) la condotta dell'accusato.

Il *dies a quo* coincide con la comunicazione ufficiale, con il primo atto con cui l'accusato abbia conoscenza del procedimento.

Mentre il *dies ad quem*, sia nell'ambito civile che penale, coincide, se il procedimento si è concluso in primo o in secondo grado con il passaggio in giudicato della sentenza relativa, ossia nel momento in cui termina la situazione di incertezza giuridica del ricorrente<sup>43</sup>. Ovviamente la ragionevolezza va valutata in concreto, caso per caso. Per esempio se l'inerzia o il ritardo sono dovuti alla negligenza delle parti, tale lasso di tempo deve essere sottratto al computo del tempo della durata del processo ai fini della determinazione della sua ragionevolezza. Tale diritto comporta che il processo venga instaurato e concluso nel più breve termine possibile, cioè in un arco di tempo che, seppur non quantificato, deve essere giustificabile nella sua lunghezza in modo tale da non eludere il "diritto al processo". La Corte europea ha elaborato tre criteri nell'ambito del processo civile: la complessità del caso in fatto o in diritto, il comportamento tenuto dal ricorrente e il comportamento delle autorità nazionali (sia

---

<sup>43</sup> Liakopoulos, op. cit., p. 103.

giudiziarie che amministrative). Nell'ambito processuale penale i tre criteri sono: la complessità dell'inchiesta e dell'istruzione, il comportamento dell'imputato e la condotta delle autorità nazionali<sup>44</sup>. Tale previsione vuole tutelare l'eventuale destinatario di un giudizio favorevole poiché la tempestiva definizione del processo riduce le conseguenze svantaggiose legate al suo svolgimento. Certamente vale il contrario nel caso di un destinatario di una decisione sfavorevole.

Il diritto alla ragionevole durata del processo determina l'obbligo per gli Stati contraenti di uniformare il proprio sistema giudiziario in modo da consentire agli organi giudicanti di decidere celermente. La stessa Corte ha affermato che la giustizia deve essere amministrata senza ritardi tali da comprometterne l'efficacia e la credibilità<sup>45</sup>. Tale diritto è volto dunque a contrastare la lentezza dell'amministrazione della giustizia, che potrebbe portare ad una giustizia negata o ad un differimento prolisso della decisione definitiva. Anche se, comunque, il diritto alla ragionevole durata del processo deve essere opera di un bilanciamento tra le esigenze del singolo e quella della collettività di abbreviare i processi, riducendone per quanto possibile i costi e i tempi.

Questo principio, a differenza degli altri previsti dalla Convenzione, si caratterizza per una peculiarità: in caso di violazione si può adire la Corte europea solo dopo l'esaurimento dei rimedi interni, quindi

---

<sup>44</sup> Liakopoulos, op. cit., p. 105.

<sup>45</sup> Corte edu, sentenza del 3.10.1990, n. 20620/04, Moreira de Azevedo c. Portogallo.

devono essere stati esauriti definitivamente i gradi di giudizio previsti dall'ordinamento. Però se la procedura ha già superato il limite di tempo ragionevole, la Corte può accogliere il ricorso anche se non esauriti i rimedi interni. Il problema è stabilire quale sia la durata ragionevole e dunque il *dies a quo* e il *dies ad quem*. Nella sfera processuale civile il *dies a quo*, a volte, è stato individuato in un momento anteriore al deposito dell'atto. In quella penale, invece, l'individuazione del *dies a quo* è più complessa. La Corte europea ha però stabilito che il lasso di tempo da prendere in considerazione <<comincia necessariamente dal giorno in cui una persona diventa accusata, senza di che non sarebbe possibile stabilire sul <<bienfondè>> dell'accusa, assumendo la nozione di accusa in senso sostanziale e autonomo piuttosto che formale o tecnico<sup>46</sup>.

La Corte, data l'elasticità del concetto, ha individuato il *dies a quo* talvolta nel momento dell'imputazione dell'accusa, altre volte nel momento dell'arresto, e altre volte ancora nel momento dell'avvio delle indagini preliminari.

L'individuazione del termine finale è di più facile soluzione. Il *dies ad quem* viene individuato nel momento in cui viene emanata la decisione definitiva, cioè nel momento in cui viene meno la situazione di incertezza dell'"accusato". Se poi non è possibile pronunciare nel merito, il termine viene identificato nella pronuncia di non luogo a procedere o se la sentenza viene impugnata nel momento in cui

---

<sup>46</sup> Corte edu, sentenza del 27.02.1980, Julius Deweer c. Belgio.

questa diventa irrevocabile. Infine, se il procedimento dinanzi all'autorità giudicante nazionale non è ancora concluso, il *dies ad quem* viene individuato nel momento in cui la Corte si accinge a valutare la durata del processo.

Secondo la Corte non basta la determinazione del *dies a quo* e del *dies ad quem* per poter valutare la ragionevole durata del processo, perché <<l'idea stessa di ragionevolezza non può non implicare una concretezza di accertamenti e di apprezzamenti, la quale tenga conto della specificità di ogni singolo caso>>. Il principio di ragionevolezza è stato elaborato nel corso di una graduale evoluzione della giurisprudenza europea, cui deve essere riconosciuto il merito di aver riempito di contenuto un concetto che mal si presta a valutazioni astratte<sup>47</sup>.

Per la valutazione della “ragionevolezza” dei tempi processuali la Corte di Strasburgo ha elaborato tre criteri di “relativizzazione”: il criterio della complessità del caso, quello del comportamento dell'interessato e quello del comportamento delle autorità competenti. Col primo criterio si ricomprendono gli aspetti della procedura valutata dalla Corte, in particolar modo si tiene conto del numero delle parti processuali e dei testimoni, della difficoltà di reperire prove<sup>48</sup>,

---

<sup>47</sup>Gaja G., *La ragionevole durata del processo*, Valpreda, in *Rivista di Diritto Internazionale*, 1974, pp.425 ss.

<sup>48</sup>Corte edu, sentenza dell'8.07.1987, n. 12284/86, Maciariello c. Italia, par. 25.

della necessità di compiere atti di indagine<sup>49</sup>. Il termine ragionevole è stato ritenuto non violato per complessità del caso nei processi relativi a certi tipi di imputazione, come quelle per reati in materia economica<sup>50</sup>.

Per quanto attiene al secondo criterio, quello del comportamento dell'interessato, nel processo civile si tiene conto del comportamento diligente<sup>51</sup>; mentre in quello penale, seppur non esistendo un dovere di collaborazione, si sono considerati comportamenti ostruzionistici alla "ragionevolezza" la fuga o la latitanza dell'imputato. Addirittura, nella valutazione della condotta dell'imputato la Corte ha tenuto conto anche del comportamento del difensore quando sia tale da prolungare i tempi del processo.

Rileva, infine il terzo criterio, quello della condotta delle autorità giudiziarie competenti. La Corte europea, nelle sue decisioni, ha ribadito che l'articolo 6 impegna gli Stati contraenti a predisporre un sistema giudiziario teso a garantire il rispetto del principio della ragionevole durata del processo. Si configura quindi a carico degli Stati un'obbligazione di risultato. La responsabilità dello Stato è stata ritenuta sussistente dalla Corte in caso di tempi morti registrati nel

---

<sup>49</sup> Non è eccessiva la durata del procedimento se l'istruzione per i reati commessi (truffa, bancarotta fraudolenta) ha costretto le autorità giudiziarie a lunghe e complesse indagini. Corte edu, sentenza del 16.07.1971, n. 2614/65, Ringeisen c. Austria, par. 110.

<sup>50</sup> Chiavario M., *Processo e garanzie della persona*, Giuffrè, 1984, pp. 265 ss.

<sup>51</sup> Corte edu, sentenza dell'8.12.1983, n. 7984/77, Pretto e altri c. Italia.

passaggio da una fase all'altra e in caso del protrarsi dell'inerzia nell'attività investigativa nella fase anteriore a quella dibattimentale.

L'unico rimedio più efficace, per la Corte, pensato per accelerare il procedimento è quello della prevenzione. Tale rimedio permette di evitare anche violazioni future, non limitandosi a porre riparo alla violazione *ex post*, come in un ricorso indennitario<sup>52</sup>. Alcuni Stati hanno scelto due rimedi: uno disposto per accelerare il procedimento, l'altro per assicurare un indennizzo. Per quanto riguarda l'indennizzo, le autorità nazionali necessitano di un determinato lasso di tempo per disporre il pagamento (che comunque non potrebbe essere superiore a sei mesi dal momento in cui la decisione è definitiva). La ritardata corresponsione dell'indennizzo costituisce un'autonoma violazione dell'articolo 6 paragrafo 1, sotto il profilo dell'esecuzione delle sentenze e del diritto al rispetto dei propri beni previsto dall'articolo 1 del Primo Protocollo addizionale alla Cedu<sup>53</sup>.

Infine, la Corte mira ad abbreviare i tempi di durata dei processi civili oltre che di quelli penali soprattutto quando la "posta in gioco" riguarda interessi sensibili che potrebbero subire un pregiudizio legato allo scorrere del tempo, come ad esempio i rapporti di lavoro, la capacità delle persone e la previdenza sociale.

---

<sup>52</sup> L'Italia ha introdotto tale rimedio con la legge Pinto, l. n. 89 del 24.03.2001.

<sup>53</sup> Di Stasi, *op.cit.*, pp.130-135.

## 2.5. Il principio della presunzione di innocenza

Il principio della “presunzione di innocenza” è previsto dal paragrafo 2 dell’articolo 6 della Convenzione europea: <<Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia legalmente accertata>><sup>54</sup>. Tale collocazione fa da cerniera tra la disciplina del diritto al processo e quella dei diritti dell’accusato “nel processo”, rappresentando così uno degli elementi più importanti del concetto di “equo processo”. Seppur sia difficile dare una definizione completa del principio, sicuramente è possibile connotarlo come elemento essenziale del sistema processuale penale. La Corte di Strasburgo ha affermato che <<la presunzione di innocenza esige, tra l’altro, che nello svolgere le loro funzioni i membri dell’organo giudicante non partano dall’idea preconcepita che il prevenuto ha commesso il reato per cui lo si persegue; l’onere della prova pesa sull’accusa e il dubbio va a vantaggio dell’accusato; inoltre, l’accusa ha il dovere d’indicare all’interessato gli addebiti di cui gli si fa carico, così che egli possa preparare a presentare la correlativa difesa, nonché di produrre prove sufficienti per la condanna>><sup>55</sup>. La *ratio* della presunzione è quella del principio “*in dubio pro reo*”. Tale

---

<sup>54</sup> Tale principio è, inoltre, disciplinato da numerosi atti internazionali: dall’art. 11 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, dall’art. 14 par. 2 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, dall’art. 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Sul piano nazionale è sancito dall’art. 27/2 della nostra Costituzione.

<sup>55</sup> Corte edu, sentenza del 6.12.1988, n. 10590/87, Barberà, Messeguè e Jabardo c. Spagna, par. 77.

presunzione non viene riconosciuta se non vi è un previo accertamento legale della colpevolezza di un imputato.

Si può intendere la presunzione di innocenza sia come regola di giudizio che come regola di trattamento dell'accusato. In base alla prima accezione, la colpevolezza dell'imputato deve essere provata <<al di là di ogni ragionevole dubbio>><sup>56</sup>, per cui se il giudice ha un dubbio dovrà optare per una declaratoria di innocenza, dovendosi applicare il principio del favor rei. La presunzione di innocenza, come regola di giudizio, prevede che <<l'onere della prova incombe sulla pubblica accusa e ogni dubbio deve andare a beneficio dell'accusato>><sup>57</sup>. Per quanto riguarda la seconda accezione, invece, nonostante sia ammessa la limitazione della libertà personale dell'accusato nella fase precedente alla condanna, il diritto alla presunzione di innocenza ha comunque efficacia. Infatti, nella custodia cautelare, l'imputato ha un diritto, derivante da tale presunzione, ad un trattamento diverso rispetto a quello di un condannato<sup>58</sup>.

L'articolo 6, paragrafo 2 non si occupa delle presunzioni di fatto o diritto che si incontrano nelle leggi, ma impone agli Stati di

---

<sup>56</sup>La Commissione europea ha affermato che l'articolo 6 della Cedu protegge l'accusato anche da ogni constatazione giudiziaria di una colpevolezza verosimile e suscettibile di comportare conseguenze per l'individuo accusato di un reato. Chiavario, *Processo e garanzie della persona*, op. cit., p. 129.

<sup>57</sup>Corte edu, cit., par. 77.

<sup>58</sup>Anche il Patto dei diritti civili e politici prevede all'articolo 10, paragrafo 2: <<Gli imputati, salvo, circostanze eccezionali, devono essere separati dai condannati e sottoposti ad un trattamento diverso, consono alla loro condizione di persone non condannate.>>

circoscriverle in limiti ragionevoli, mettendo in conto la gravità della posta in gioco e salvaguardando i diritti della difesa<sup>59</sup>. La giurisprudenza della Corte ha condannato l'atteggiamento di un giudice per la sua convinzione indebita di colpevolezza di un imputato presente all'interno di una sentenza. Non è stata ritenuta invece contraria alla presunzione di innocenza la mera menzione di <<ragioni plausibili di sospetto>> in una motivazione giudiziale. Tuttavia è stato considerato inammissibile porre il sospetto a carico dell'assolto come fondamento del rigetto di una domanda di risarcimento per ingiusta detenzione<sup>60</sup>. Talvolta è stata invocata la presunzione di innocenza per sostenere la fondatezza delle domande di indennizzo per ingiusta detenzione nel caso procedimenti penali non conclusi con provvedimenti di condanna. La Corte ha ritenuto non fondate queste domande poiché non erano rilevabili convinzioni di colpevolezza.

Questione problematica è, poi, quella delle manifestazioni di colpevolezza anteriori al giudizio da parte dei giudici, infatti la presunzione di innocenza comporta per i giudici una posizione riservata<sup>61</sup>.

La Corte europea ha ricondotto al paragrafo 2 dell'articolo 6 anche altri profili come il principio di personalità della responsabilità penale o il "diritto al silenzio".

---

<sup>59</sup> Bartole, Conforti, Raimondi, op. cit., p. 218.

<sup>60</sup> Corte edu, sentenza del 21.03.2000, Asan Ruschiti c. Austria, par. 31.

<sup>61</sup> Corte edu, cit., Barberà, Messeguè e Jabardo, par. 91.

Il diritto alla presunzione di innocenza può essere invocato, davanti alla Corte di Strasburgo, solo da ogni persona accusata di un reato. La Corte ha elaborato tre criteri per la sua individuazione: la qualificazione giuridica nel diritto interno, la natura dell'infrazione, la natura e la severità della pena.

Dal paragrafo 2 della sentenza Barberà, Messeguè e Jabardo c. Spagna si possono ricavare i tre elementi caratterizzanti la presunzione:

- 1) l'assenza di qualsiasi pregiudizio del giudice in relazione alla commissione del fatto da parte dell'imputato: vi è violazione se, senza previo accertamento e senza possibilità di difesa, la decisione giudiziaria riflette la convinzione della colpevolezza dell'imputato;
- 2) l'attribuzione dell' "*onus probandi*" alla pubblica accusa e al magistrato del pubblico ministero: la pubblica accusa ha l'onere di fornire prove sufficienti a fondare una dichiarazione di colpevolezza;
- 3) l'attribuzione del *favor rei* in caso di dubbio: in caso di perplessità si afferma la sua innocenza<sup>62</sup>.

Al di là dell'applicabilità alla sfera processuale, i giudici di Strasburgo hanno cercato di ampliare la portata di tale principio anche nell'ambito extraprocessuale. Ad esempio il magistrato del pubblico ministero, quando informa il pubblico sulle indagini penali in corso, deve essere il più possibile discreto e deve bilanciare il diritto della collettività ad essere informata col diritto di difesa del soggetto. Questo principio, dunque, si applicherebbe anche alle dichiarazioni

---

<sup>62</sup> Di Stasi, op. cit., pp. 150-152.

rese dai pubblici ufficiali, che siano suscettibili di indurre la collettività a ritenere che quella persona sospettata sia colpevole e, conseguentemente, pregiudichino la corretta valutazione dei giudici stessi<sup>63</sup>. Anche i funzionari di polizia devono prestare cautela: le loro dichiarazioni pubbliche devono escludere qualsiasi apprezzamento o pregiudizio di colpevolezza<sup>64</sup>. Per la Corte di Strasburgo risulta, alquanto, difficoltosa l'individuazione dei c.d. "casi-limite", cioè di quei casi in cui non è facile capire se sussiste o meno la violazione del principio. La Corte europea ha affermato che occorre distinguere <<le decisioni che riflettono il sentimento che la persona sia colpevole da quelle che si limitano a descrivere uno status di sospetto>>. La violazione del principio si considera sussistente solo nel primo caso<sup>65</sup>. Fondamentale e significativo è, in questi casi, il linguaggio utilizzato dai pubblici ufficiali nelle dichiarazioni: occorrerà valutare il loro "senso reale". Per quanto riguarda la sfera di applicazione temporale, i giudici di Strasburgo hanno sottolineato che il principio della presunzione di innocenza opera non solo per i processi penali pendenti ma anche per le procedure giudiziarie successive all'archiviazione di un'azione penale o ad una sentenza di assoluzione, qualora le questioni sollevate in tali fasi costituiscano un complemento delle

---

<sup>63</sup> Paulesu P.P., *La presunzione di innocenza*, Giappichelli, Torino, 2009.

<sup>64</sup> Corte edu, sentenza del 10.02.1995, n. 15175/89, *Alenet De Ribemont c. Francia*, par. 36.

<sup>65</sup> Corte edu, sentenza del 14 aprile 2009, n. 34814/02, *Didu c. Romania*, parr.38-39.

procedure penali in cui il ricorrente ha assunto la veste di accusato<sup>66</sup>. “L’accertamento legale della colpevolezza dell’imputato”, sancito nel paragrafo 2 dell’articolo 6 della Convenzione, fa dedurre che la durata della presunzione abbia termine con la prima sentenza che affermi la responsabilità dell’imputato e quindi con la sentenza di primo grado.

### ***2.6. Le garanzie processuali minime: “i diritti dell’accusato nel processo”***

Il paragrafo 3 dell’articolo 6 della Convenzione europea prevede i c.d. “diritti dell’accusato nel processo”, ossia un’insieme di garanzie processuali minime o diritti della difesa. La norma sancisce espressamente: <<In particolare, ogni accusato ha diritto di:

- a) essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell’accusa formulata a suo carico;
- b) disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa;
- c) difendersi personalmente o avere l’assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d’ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia;

---

<sup>66</sup> Di Stasi, op. cit., p. 156.

- d) esaminare o far esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;
- e) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata in udienza.

L'elenco dei diritti non risulta esaustivo, ma è meramente esemplificativo, in quanto al generale diritto di difesa sono riconducibili tutti i diritti e le garanzie opera dell'elaborazione giurisprudenziale della Corte di Strasburgo. Infatti, seppur non espressamente previsto dal paragrafo 3, la Corte ha ricondotto a tale paragrafo il diritto dell'accusato al silenzio, inteso sia come diritto di tacere durante l'interrogatorio che come diritto di non contribuire alla propria incriminazione <sup>67</sup>. Allo stesso modo, sono frutto dell'elaborazione della giurisprudenza i principi del contraddittorio, della parità delle armi e il diritto di partecipare al processo. Tutte queste garanzie processuali rappresentano specificazioni del generale diritto all'equo processo di cui al paragrafo 1 dello stesso articolo <sup>68</sup>. Inoltre, possono essere invocate soltanto da «ogni persona accusata di un reato» e quindi si esclude l'applicabilità alle questioni di carattere meramente «civilistico».

In linea con l'idea che i principi della Convenzione europea devono essere concretamente ed effettivamente applicati e rispettati, non sono

---

<sup>67</sup> Corte edu, sentenza dell'8.02.1996, n. 18731/91, Murray c. Regno Unito, par.45.  
Corte edu, sentenza del 25.02.1993, n.10828/84, Funke c. Francia, par. 44.

<sup>68</sup> Corte edu, sentenza del 24.04.2012, n. 34184/03, Medvedev c. Russia, par. 30.

ammesse restrizioni al diritto di difesa, tranne che queste non siano indispensabili e giustificate dalla particolarità della situazione.

### ***2.6.1. Il diritto all'informazione***

La lettera a) del paragrafo 3 prevede, dunque, il diritto all'informazione. Tale diritto è connesso in maniera diretta al diritto di difesa: la persona accusata di un reato, solo se è a conoscenza dei motivi della propria accusa, può predisporre le misure necessarie per la tutela dei propri diritti<sup>69</sup>. L'informazione fornita alla persona accusata deve, pertanto, essere tempestiva, dettagliata e comprensibile.

La tempestività, secondo i giudici di Strasburgo, muta in base alla particolarità del caso concreto: si deve permettere all'accusato di individuare tutti gli elementi essenziali ad una difesa immediata ed effettiva in un congruo arco di tempo, per evitare che tali elementi diventino col tempo irreperibili.

L'informazione deve essere poi dettagliata sempre in base al caso concreto. Si ritiene, comunque, sufficiente l'individuazione degli elementi essenziali del reato imputato (data, luogo, contesto dei fatti, nome della vittima) e della norma incriminatrice<sup>70</sup>. Sembra ovvio che il diritto di essere informato dettagliatamente si riferisca non solo ai

---

<sup>69</sup> Corte edu, sentenza del 26.09.2006, n. 73529/01, *Miroux c. Francia*, par. 34.

<sup>70</sup> Di Stasi, *op. cit.*, pp. 164.165.

motivi dell'accusa ma anche alla qualificazione giuridica dei fatti addebitati. Le variazioni, quindi, devono essere aggiornate e trasmesse all'interessato. L'informazione deve avere un contenuto tale da fornire all'accusato i motivi e la natura dell'accusa mossa a suo carico, ma la Convenzione europea non specifica cosa debba intendersi per <<natura>> o per <<motivi>>. La Corte ha precisato che l'indicazione dei fatti all'origine dell'imputazione dell'accusato rientrerebbe nella nozione dei <<motivi>>, mentre la qualificazione giuridica dei fatti da parte del diritto interno riguarderebbe la <<natura>>. L'informazione deve essere, altresì, comprensibile, cioè resa in una lingua comprensibile all'accusato. Per quanto riguarda le modalità dell'informazione, non si richiede nessuna forma in particolare, nemmeno nel senso che l'informativa debba essere necessariamente scritta.

#### ***2.6.2. Il diritto di disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la difesa***

La lettera b) prevede il diritto di disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la difesa. La Commissione europea dei diritti dell'uomo ha stabilito che <<la valutazione dell'adeguatezza dei termini lasciati a disposizione della difesa dal legislatore e dal giudice vada effettuata a prescindere da calcoli puramente astratti: si tratta di individuare di volta in volta le esigenze del caso concreto>>.

Anche in questo caso è necessario un bilanciamento tra l'esigenza di tutela dell'individuo e la salvaguardia delle esigenze essenziali della collettività. Tale garanzia costituisce il "contrappeso" del principio della ragionevole durata del processo di cui al paragrafo 1 dello stesso articolo: mentre quest'ultimo tende a ridurre la durata del processo, purché si arrivi ad una decisione accurata, il diritto previsto dalla lettera b) mira ad allungare il processo per consentire all'accusato di influire sulla decisione. La terminologia usata nella previsione normativa ha comportato una vasta produzione giurisprudenziale e dottrinale sul significato di <<difesa>>, <<tempo>> e <<facilitazioni>>. Nel concetto di difesa rientrerebbe tutto ciò che è necessario a preparare il processo principale; inoltre l'accusato deve avere la possibilità di organizzare la sua difesa senza limitazioni e in modo adeguato. Proprio per questo gli viene concessa la possibilità di venire a conoscenza dei risultati delle indagini procedurali<sup>71</sup>. Per <<facilitazioni>> si intendono tutti gli elementi che consentono all'imputato di avere conoscenza dell'esito delle indagini, mentre il <<tempo>> va considerato in base alle esigenze del caso concreto<sup>72</sup>. Se all'imputato non vengono comunicati degli elementi probatori che gli potrebbero consentire di discolarsi o di avere una pena ridotta, la Corte considera violato il requisito delle <<facilitazioni>>.

---

<sup>71</sup> Di Stasi, op. cit., pp.168-169.

<sup>72</sup> Chenal-Tamietti, *Diritto ad un equo processo*, in Bartole S., De Sena P., Zagrebelsky V., *Commentario alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, Cedam, 2012, p. 232.

### ***2.6.3. Il diritto alla difesa tecnica***

La lettera c) sancisce il diritto alla difesa tecnica, ovvero del diritto all'assistenza di un difensore d'ufficio o di fiducia. La previsione attribuisce all'accusato tre diversi diritti: il diritto di difendersi personalmente, il diritto di scegliersi un legale di fiducia e un diritto a beneficiare, a certe condizioni, dell'assistenza legale. Tali diritti sono enunciati in modo diverso nelle due versioni ufficiali del testo della Convenzione: in quella inglese è usata la disgiuntiva (<<or>>), mentre in quella francese il diritto alla nomina di un difensore d'ufficio è menzionato in aggiunta (<<et>>). La Corte europea, con la sentenza *Pakelli c. Austria* del 25 aprile 1983, ha attribuito prevalenza alla versione francese, ai fini interpretativi, ammettendo che il diritto all'assistenza legale gratuita va garantito sempre quando l'accusato non ha i mezzi per remunerare un difensore di fiducia<sup>73</sup>.

Il diritto alla difesa personale si connette strettamente al diritto di partecipare al processo, al diritto di essere sentito e al diritto a rimanere in silenzio. Il diritto all'assistenza di un legale e il diritto a rimanere in silenzio rappresentano per la Corte europea "standard internazionali" a fondamento del concetto di "equo processo", in ragione della tutela dell'imputato contro un'ingiusta coazione<sup>74</sup>. La garanzia della difesa tecnica è ammessa già sin dalle prime fasi degli

---

<sup>73</sup> Bartole, Conforti, Raimondi, op. cit., pp. 227-228.

<sup>74</sup> Corte edu, sentenza del 2.08.2005, n.35811/97, *Kolu c. Turchia*, par. 51-53.

interrogatori di polizia: la giurisprudenza ha ampliato l'ambito, prevedendo la posizione di "vulnerabilità" in cui si può trovare l'imputato e l'eventuale pericolo per la corretta formazione della prova. Dal momento in cui viene privato della propria libertà l'accusato acquisisce il diritto all'assistenza di un difensore. Il mancato riconoscimento di tale diritto può essere giustificato solo, in relazione a particolari esigenze del caso concreto, da ragioni valide che comunque non possono pregiudicare i diritti di cui all'articolo 6 della stessa Convenzione. Ad esempio i diritti della difesa sono pregiudicati se la condanna dell'imputato si basa soltanto sulle dichiarazioni rilasciate nel corso di un interrogatorio di polizia senza l'assistenza di un difensore<sup>75</sup>. La Corte non prevede nulla circa il diritto dell'accusato di interloquire privatamente con il proprio legale. In virtù del rapporto di tipo fiduciario tra difensore e assistito, la Corte europea, soprattutto con la sentenza S. c. Svizzera del 28 novembre 1991, ha garantito tale diritto: <<il diritto, per l'accusato, di comunicare con il suo avvocato al di fuori della portata d'ascolto di terzi figura tra le esigenze elementari dell'equo processo in una società democratica(...)>>, specificando che <<se un avvocato non potesse intrattenersi con il suo cliente senza una simile sorveglianza e riceverne istruzioni confidenziali, la sua assistenza perderebbe molto della sua utilità>>.

---

<sup>75</sup> Corte edu, sentenza del 20.09.2012, n. 31720/02, Titarenko c. Ucraina, par. 86.

Il diritto ad un patrocinio gratuito a spese dello Stato costituisce un altro aspetto considerato dalla Corte di Strasburgo. Questo diritto viene riconosciuto a condizione che ci sia il c.d. “stato di indigenza”, che il beneficiario dovrà provare, ovvero qualora lo richiedano gli <<interessi di giustizia>><sup>76</sup>. Infatti, l'accusato non deve disporre di mezzi economici per potersi permettere l'assistenza di un difensore; inoltre possono incidere sul concetto di <<interessi della giustizia>> la complessità del caso, la gravità del reato, la severità della sanzione applicabile e la condizione personale e culturale dell'accusato<sup>77</sup>.

La necessità di far rispettare il diritto all'assistenza legale è stata fatta valere dalla Corte europea in casi in cui la rappresentanza di un difensore non è la mera conseguenza del rifiuto dell'accusato di partecipare ad atti o fasi del procedimento. Ad esempio, alcuni soggetti hanno reclamato il fatto che, avendo espresso di non voler partecipare personalmente ad un giudizio di impugnazione, sono stati esclusi anche dalla rappresentanza di un difensore. La Corte ha qui ritenuto violato il diritto di cui alla lettera c).

In diverse occasioni, poi, la Corte di Strasburgo si è dimostrata propensa alla sollecitazione dell'autodifesa “attiva”: l'importanza dell'interessato nel “suo” processo è stata sempre riconosciuta come garanzia ricavabile dalla combinata lettura del paragrafo 1 e del paragrafo 3 dell'articolo 6, connessa al diritto di ascolto. Solo

---

<sup>76</sup> Corte edu, sentenza del 20.12.2011, n. 39488/07, Maksimenko c. Ucraina, parr. 25-27.

<sup>77</sup> De Salvia M., Remus, *Ricorrere a Strasburgo*, Giuffrè, Milano, 2011, p.153.

l'accusato può dare contributo di accertamento storico di cui egli solo, appunto, ne è a conoscenza; ciò non solo per i fatti di reato addebitatigli ma anche per elementi valutativi circa la sua personalità, i motivi del suo comportamento, etc<sup>78</sup>. La Corte europea ha pure evidenziato che <<l'articolo 6, nel suo insieme, riconosce all'accusato il diritto di partecipare realmente al suo processo>>, il che <<comporta, fra l'altro, il diritto non soltanto di assistere, ma anche di intendere e seguire i dibattiti>> che si svolgono in udienza<sup>79</sup>.

Le autorità competenti dovranno adottare le misure necessarie ad assicurare il godimento di tale diritto per l'accusato, in quanto gli Stati non sono considerati responsabili per la mancanza del difensore. La nomina di un difensore non garantisce direttamente l'effettività della difesa. La norma parla di assistenza e non di mera nomina; ciò comporta che l'autorità procedente ha l'obbligo di far garantire il diritto intervenendo quando il difensore non rispetti i suoi obblighi, sostituendolo o esortandolo a svolgere il proprio compito in modo diligente.

La Corte europea deve solo valutare se il mezzo-metodo utilizzato sia coerente con le esigenze dell'equo processo, ma spetta agli Stati scegliere i mezzi idonei a garantire tale diritto all'interno dei loro ordinamenti. In tema di responsabilità tra difensore e Stato, quest'ultimo non può essere ritenuto responsabile per una mancanza

---

<sup>78</sup> Corte edu, sentenza del 21.09.1993, n. 12350/86, Kremzow c. Austria, par. 62 e 67.

<sup>79</sup> Corte edu, sentenza del 23.02.1994, Stanford c. Regno Unito, par. 26 ss.

del difensore, perché il difensore non è un “organo” dello Stato. Le autorità nazionali competenti possono intervenire solo se siano state informate adeguatamente della mancata assistenza del difensore o se le sue mancanze siano palesi<sup>80</sup>.

Anche nel caso di videoconferenza, deve essere riservata all'accusato la possibilità di un colloquio riservato con il suo difensore, oltre a quella di seguire il processo ed essere ascoltato senza impedimenti “tecnici”<sup>81</sup>.

L'accusato può rinunciare al diritto all'assistenza tecnica di un difensore, tale rinuncia però deve essere volontaria, intenzionale e consapevole.

#### ***2.6.4. Il diritto alla prova testimoniale***

La lettera d) prevede il diritto alla prova testimoniale. Tale diritto è strettamente connesso al diritto di difendersi e di partecipare al processo, ma non è ritenuto un diritto assoluto, in quanto può subire limitazioni per ragioni legate alla “buona amministrazione della giustizia”<sup>82</sup>. La Corte di Strasburgo ha inteso tale diritto applicabile ad ogni tipologia di prova e non solo a quella testimoniale. La nozione di testimone va intesa in modo più ampio e diverso rispetto a quanto inteso all'interno dei singoli Stati: si fa riferimento anche a soggetti

---

<sup>80</sup> Corte edu, sentenza del 12.01.2012, n. 399908/05, Iglin c. Ucraina, par. 67.

<sup>81</sup> Chenal, Tamietti, op.cit., p.235.

<sup>82</sup> Corte edu, sentenza del 14.02.2008, n. 66802/01, Dorokhov c. Russia, par. 65.

non definibili tali alla luce del diritto interno, ad esempio coimputato, informatori di polizia, vittima del reato, perito. La previsione normativa ricomprende due diritti: il diritto ad esaminare i testimoni a carico, cioè coloro che <<rendano dichiarazioni suscettibili di costituire materiale probatorio sul quale sarà fondata un'eventuale sentenza di condanna>><sup>83</sup> e il diritto ad ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico, sottolineando che ciò debba compiersi nelle stesse condizioni dei testimoni a carico. Viene evidenziata dunque la rilevanza del contraddittorio nella formazione della prova. Le autorità giudiziali nazionali hanno la facoltà di stabilire se sia opportuno o meno chiamare a depositare i testimoni individuati dalle parti: non vi è un diritto dell'accusato di far deporre chiunque<sup>84</sup>.

Lo scopo della lettera d) dell'articolo 6 è il rispetto del principio del contraddittorio e della parità delle armi, come si deduce dall'espressione <<stesse condizioni>>. Le prove, dunque, si formano in udienza pubblica, salvo che si ricorra alla testimonianza "anonima" o che siano coinvolti minori. In caso di condanna, l'accusato deve argomentare in modo convincente che quella testimonianza sarebbe stata determinante per accertare la verità e che quindi il mancato esame del testimone ha pregiudicato i suoi diritti di difesa. Se il giudice fonda il suo convincimento solo sulle dichiarazioni di un

---

<sup>83</sup> Chenal, Tamietti, op. cit., p. 238.

<sup>84</sup> Corte edu, sentenza del 12.07.2007, n. 74613/01, Jorgic c. Germania, par. 82 .

testimone che l'imputato non ha avuto modo di far interrogare, il diritto di difesa è lesa (un'eccezione è prevista nel caso di testimone irreperibile). Suscita qualche dubbio, infine, l'utilizzo da parte del giudice delle dichiarazioni rilasciate da informatori anonimi<sup>85</sup>.

#### ***2.6.5. Il diritto all'interprete***

La lettera e) del paragrafo 3 dell'articolo 6 della Convenzione europea sancisce il diritto all'interprete. Questo diritto, collegato al diritto di difesa effettiva, è diventato sempre più importante a causa dei crescenti flussi migratori. La Corte europea ha ritenuto che anche il materiale probatorio faccia riferimento alla previsione normativa e non solo le dichiarazioni rilasciate nel corso dell'udienza; seppur non previsto espressamente il diritto al traduttore ma soltanto il diritto all'interprete. Ovviamente non deve essere tradotto l'intero fascicolo ma solo gli atti la cui conoscenza sia necessaria per permettere all'accusato di difendersi appropriatamente. Quindi tale garanzia si estende non solo alla fase del processo, ma anche alla fase delle indagini preliminari<sup>86</sup>. Per poter beneficiare dell'assistenza gratuita di un interprete, l'accusato non ha l'onere di dimostrare le sue precarie condizioni economiche o degli <<interessi della giustizia>>, ma è sufficiente la dimostrazione della non conoscenza della lingua

---

<sup>85</sup> Di Stasi, op. cit., pp. 172-174.

<sup>86</sup> Corte edu, sentenza del 19.12.1989, n. 978382, Kamasinski c. Austria, par. 74. In dottrina De Salvia, Remus, op. cit., p. 156; Liakopoulos, op. cit. p. 68 ss.

utilizzata nel processo. Infatti, ogni persona dovrebbe essere in grado di comprendere ciò che viene detto in udienza, anche dai testimoni, di spiegare la sua versione dei fatti, di segnalare fatti con cui non sia d'accordo. Il diritto all'assistenza linguistica riguarda non solo i rapporti tra accusato e giudice, ma anche quelli tra accusato e difensore<sup>87</sup>. La Commissione ha desunto il grado di capacità linguistica dell'accusato da una serie di elementi indizianti: periodo di residenza nello Stato del foro (sei anni) o di matrimonio (tre anni) e la circostanza che l'interprete non fosse mai richiesto dall'accusato<sup>88</sup>.

Questione delicata è quella dei costi delle prestazioni dell'interprete. Sul punto la Corte di Strasburgo è stata abbastanza chiara: il diritto è gratuito e non è possibile poi chiedere il pagamento delle spese implicate dall'assistenza; né la gratuità potrebbe riguardare solo le spese dell'assistenza alle udienze, escludendo quelle sostenute per le prestazioni dell'interprete nel procedimento<sup>89</sup>. A causa della crescita del numero dei processi a carico di stranieri, l'Italia non ha introdotto nell'articolo 111 della Costituzione la "gratuità" del diritto dell'interprete, rischiando, in questo modo, di venir meno all'impegno assunto con la ratifica della Convenzione.

Ebbene, tutte le garanzie processuali richiedono un'operazione di "bilanciamento" fra interessi individuali e interessi collettivi.

---

<sup>87</sup> Di Stasi, op. cit., pp. 176-177.

<sup>88</sup> Focarelli, *Equo processo e Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, Cedam, 2001, p. 392.

<sup>89</sup> Corte edu, sentenza del 28.11.1978, n. 6210/73, Luedicke, Belkacem e Koc c. Germania, parr. 46 e 48.

Occorre, in definitiva, bilanciare i vantaggi individuali e i costi collettivi delle garanzie: tale bilanciamento è, a sua volta, frutto del bilanciamento tra la differenza di vantaggi e svantaggi individuali e quella di vantaggi e costi collettivi. A parità di risultato o di costo, si dovrà preferire la soluzione più “equa” ed efficace per l’individuo; a parità di “equità” quella meno costosa per la collettività.

### ***2.7. Il diritto ad un ricorso effettivo***

L’ordinamento europeo, offrendo una possibilità di accesso diretto alla propria Corte, è in grado di dare risposta alle istanze del singolo che la invoca, con un rimedio giurisdizionale. Non è, invece, ammessa un’*actio popularis*. Mentre è ammesso il ricorso anche con un giudizio ancora pendente, quando lo stesso abbia già superato una durata ragionevole. Numerosi sono i mezzi messi a disposizione di coloro che richiedono un giudizio. All’interno della Convenzione europea si rinviene una disposizione che prevede espressamente il diritto ad ottenere un giudizio, l’articolo 13, rubricato <<Diritto ad un ricorso effettivo>>, il quale sancisce: <<Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto ad un ricorso effettivo davanti ad un’istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone che

agiscono nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali»<sup>90</sup>. L'articolo 13 rappresenta, dunque, la ragione dell'efficacia dei meccanismi regionali di protezione dei diritti umani contribuendo a rendere realizzabile quanto sancito dalla stessa Convenzione. Infatti, soltanto la decisione del giudice nazionale riesce a fornire la vera tutela, intervenendo con una pronuncia in tempi più ragionevoli<sup>91</sup>. Il diritto ad un ricorso effettivo fu concepito come un diritto "servente" rispetto agli altri diritti, ossia in funzione di far valere altri diritti. La "strumentalità" della previsione normativa si correla in modo particolare all'articolo 1 della stessa Convenzione, il quale impone l'obbligo, agli Stati contraenti, di riconoscere ad ogni persona i diritti e le libertà enunciate nella Convenzione. Un'altra caratteristica dell'articolo 13 è la "sussidiarietà", che diventa regola procedurale nell'obbligo di previo esaurimento dei ricorsi interni, come pre-condizione legittimante il ricorso dei singoli a Strasburgo, di cui all'articolo 35, paragrafo 1 della Convenzione<sup>92</sup>. La finalità dell'articolo 35 è «quella di fornire agli Stati contraenti l'opportunità di prevenire o rimuovere le pretese violazioni prima che tali pretese siano sottoposte agli organi della Convenzione (...). Gli Stati non devono, dunque, rispondere dei loro atti davanti ad un organo internazionale prima di aver avuto l'opportunità di rimediare la situazione nel loro ordinamento giuridico interno (...); tale regola si

---

<sup>90</sup> Defilippi, Bosi, *Codice dei diritti umani*, Edizioni Giuridiche Simone, 2001.

<sup>91</sup> Di Stasi, op. cit., p. 193.

<sup>92</sup> Corte edu, sentenza del 7.12.1976, n. 5493/72, Handyside c. Regno Unito, par. 48.

fonda sull'ipotesi (...) che l'ordinamento interno offra un ricorso effettivo per la pretesa violazione, costituendo così un importante profilo del principio per il quale il meccanismo di salvaguardia instaurato dalla Convenzione ha carattere sussidiario in rapporti ai sistemi nazionali di garanzia dei diritti dell'uomo>><sup>93</sup>. La Convenzione europea tende, quindi, alla creazione di un meccanismo di controllo diffuso sul rispetto dei diritti fondamentali. Viene così previsto un ulteriore strumento di tutela, accanto al ricorso diretto alla Corte di Strasburgo riconosciuto dall'articolo 34. Il diritto ad un ricorso effettivo costituisce una garanzia procedurale di carattere generale per la riparazione della violazione dei diritti. Tale garanzia si caratterizza per la "complementarietà" del diritto *de quo*: ogni richiesta di cui all'articolo 13 deve riferirsi ad una violazione di un'altra disposizione della Convenzione.

Il ricorso di cui all'articolo 13 deve essere <<effettivo>>. La Corte ha affermato diverse volte che <<gli Stati contraenti godono di una certa discrezionalità per quanto riguarda il modo di conformarsi agli obblighi di cui alla presente disposizione della Convenzione>><sup>94</sup>. Non si richiede l'adozione di specifiche procedure giudiziali, né di nome convenzionali come è stato fatto in alcuni Stati: l'importante è che in concreto sia garantita la protezione dei diritti sanciti dalla Convenzione. L'articolo 13 prevede una garanzia meramente

---

<sup>93</sup> Corte edu, sentenza del 28.07.1999, n. 25803/94, Selmouni c. Francia, par. 74.

<sup>94</sup> Corte edu, sentenza del 10.10.2000, n.22947/93, Akkoc c. Turchia, par. 103.

procedurale e quindi l'autorità decidente non deve necessariamente essere un organo giudiziario <sup>95</sup>, ma deve comunque essere indipendente e imparziale.

Per quanto riguarda la rinunciabilità dei diritti di cui all'articolo 6, la Corte ha ribadito con forza che sulle rinunce non devono incidere pressioni costrittive, così come la rinuncia <<deve essere inequivoca e non deve urtare contro alcun interesse pubblico>><sup>96</sup>.

Circa la derogabilità, occorre ricordare che, a differenza degli altri diritti sanciti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli, quelli dell'articolo 6 non sono sottratti all'ambito di possibili deroghe temporanee permesse in casi di emergenza bellica o di altra natura.

### ***2.8. Le garanzie speciali previste dalla Cedu in rapporto coi principi dell'equo processo***

L'articolo 5 paragrafo 4 della Cedu prevede che <<Ogni persona privata della libertà mediante arresto o detenzione ha il diritto di presentare un ricorso ad un tribunale, affinché decida entro breve termine sulla legittimità della sua detenzione e ne ordini la scarcerazione se la detenzione è illegittima>>. Tale disposizione sancisce un diritto di ricorso ad un tribunale e, dunque, una garanzia giudiziaria. La Corte di Strasburgo ha precisato che non tutti i criteri

---

<sup>95</sup> Corte edu, sentenza del 6.09.1978, n. 5029/71, Klass e altri c. Germania, par. 67.

<sup>96</sup> Bartole, Conforti, Raimondi, op. cit., p. 248.

di cui all'articolo 6 sono importanti nell'interpretazione dell'articolo 5 paragrafo 4, atteso che le due disposizioni hanno scopi diversi<sup>97</sup>. I requisiti di cui all'articolo 5 paragrafo 4 sono, addirittura, più "rigorosi" rispetto a quelli di cui all'articolo 6. La Corte europea ha mantenuto distinti i campi di applicazione delle due previsioni, asserendo che <<il "ricorso effettivo" cui allude l'articolo 13 (...) riguarda la violazione di un diritto garantito dalla Convenzione, mentre gli articoli 6, paragrafo 1, e 5, paragrafo 4, riguardano contestazioni relative rispettivamente all'esistenza o all'ampiezza di diritti di carattere civile ed alla legittimità di un arresto o di una detenzione. Inoltre, le tre disposizioni non operano nel medesimo ambito. La nozione di "diritti ed obblighi di carattere civile" (art. 6, par. 1) non coincide con quella di "diritti e libertà riconosciuti nella(...) Convenzione" (art. 13), benché si possano rilevare tra le due alcune sovrapposizioni>>. Inoltre <<l'articolo 13 si riferisce ad una "istanza nazionale"(...) che può non essere un tribunale, inteso nel senso dell'articolo 6, paragrafo 1 e dell'articolo 5, paragrafo 4>><sup>98</sup>. L'articolo 5, paragrafo 4 si sovrappone, quindi, all'articolo 13 ma rispetto a quest'ultimo, si caratterizza per la sua "specialità". In virtù del principio "*lex specialis derogat generali*" si ritiene corretta l'applicazione dell' articolo 5, paragrafo 4.

---

<sup>97</sup>Corte edu, sentenza del 15.11.2005, n. 67175/01, Reinprecht c. Austria, par. 39.

<sup>98</sup> Corte edu, sentenza del 21.02.1975 , n. 4451/70, Golder c. Regno Unito, par. 33.

Tra le diverse garanzie procedurali previste dal Protocollo 7 è presente il diritto ad un doppio grado di giudizio in materia penale. La Corte, prima dell'adozione del Protocollo, aveva escluso che la nozione di <<diritto ad un ricorso effettivo>> potesse ricomprendere il diritto di appello.

Nel rapporto tra articolo 6, paragrafo 2, e articolo 13 il problema è diverso. Si applicherà la garanzia di cui all'articolo 6, essendo questa maggiormente garantista rispetto a quella dell'articolo 13: <<L'articolo 13 non può essere letto nel senso di richiedere la necessaria costituzione di un rimedio efficace che consenta all'individuo di lamentarsi per la mancanza, nel diritto interno, dell'accesso a un tribunale come garantito dall'articolo 6, paragrafo 1>><sup>99</sup>. Quindi l'articolo 13 fa spazio all'articolo 6 non solo per il “diritto al giudizio” ma anche per i “diritti nel giudizio”. La protezione offerta dall'articolo 13 è più generale rispetto a quella garantita dall'articolo 6, ma non per questo meno importante<sup>100</sup>.

---

<sup>99</sup> Corte edu, sentenza del 7.03.2006, n. 8866/04, Hussain c. Regno Unito, par. 26.

<sup>100</sup> Di Stasi, op. cit., p. 210.

### ***2.9. L'orientamento "Kudla": tra diritto ad un ricorso effettivo ed "irragionevole durata"***

Con la sentenza Kudla c. Polonia, del 26 ottobre del 2000, la Corte di Strasburgo modifica il suo orientamento. Prima di questa decisione, infatti, la Corte aveva ritenuto esistesse un rapporto di specialità tra l'articolo 6, paragrafo 1 e l'articolo 13 della Convenzione, nel senso che la violazione del primo assorbisse la violazione del secondo. In questa sentenza, la Corte europea afferma che quando vi è una violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, lo Stato deve rispettare anche l'obbligo previsto dall'articolo 13 della Cedu, ossia l'obbligo a suo carico di predisporre meccanismi nazionali per garantire il rispetto dei diritti umani sanciti dalla Convenzione stessa<sup>101</sup>. La Corte ha recepito, così, il "suggerimento" già espresso dalla Commissione nel proprio rapporto relativo alla causa Mikulski<sup>102</sup>, sostenendo la piena operatività dell'articolo 13 in riferimento alla garanzia dell'equo processo. La sentenza Kudla rappresenta l'emblema della natura "pervasiva" degli obblighi derivanti in capo agli Stati membri della Cedu e delle conseguenti possibilità per i singoli. Successivamente, nella sentenza Scordino<sup>103</sup>, la Corte ha affermato che il miglior rimedio è la "prevenzione" e si è

---

<sup>101</sup> Corte edu, op. cit., n. 30210/96, pp. 146-160. In dottrina De Salvia M., *La Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, Editoriale scientifica Napoli, 2001, p. 169.

<sup>102</sup> Corte edu, sentenza del 6.06.2000, n. 27914/95.

<sup>103</sup> Corte edu, sentenza del 29.03.2006, n. 36813/97, Scordino c. Italia.

dichiarata competente a verificare se l'interpretazione e l'applicazione del diritto interno generino risultati conformi ai principi della Convenzione, come interpretati dalla giurisprudenza della Corte. Inoltre, la Corte ha elaborato dei parametri standard di effettività, che può essere resa vana da alcuni fattori: eccessiva durata delle procedure, irragionevolezza dei tempi di adempimento dell'obbligazione indennitaria, necessità di dover avviare un'ulteriore procedura per la soddisfazione del proprio credito.

L'orientamento "Kudla" è stato molte altre volte ribadito dalla Corte europea, che ne ha riscontrato una violazione. Recentemente, la Corte, tramite le c.d. "sentenze-pilota", nelle ipotesi di violazione sistematica dell'equo processo, ha esortato gli Stati ad istituire meccanismi risarcitori<sup>104</sup>. In questo modo il "margine di discrezionalità" di cui godrebbero gli Stati si riduce notevolmente. Il passo successivo auspicato è quello della "prevenzione"<sup>105</sup>.

---

<sup>104</sup> Corte edu, sentenza del 21.12.2010, n. 50973/08, Vassilios Athanasiou e altri c. Grecia (prima sentenza-pilota emessa nei confronti della Grecia), parr. 54-57.

<sup>105</sup> Di Stasi, op. cit., pp. 216-217.

## CAPITOLO TERZO

### **L'articolo 8 della Convenzione americana sui diritti umani**

**Sommario:** 3.1. Il diritto all'equo processo. – 3.2. Il diritto alla pubblicità processuale. – 3.3. Il diritto ad un tribunale competente, indipendente ed imparziale. – 3.4. La ragionevole durata del processo. – 3.5 Il principio della presunzione di innocenza. – 3.6. Le garanzie processuali minime: “i diritti dell'accusato nel processo”. – 3.6.1. Il diritto all'interprete. – 3.6.2. Il diritto all'informazione. – 3.6.3. Il diritto di disporre del tempo e dei mezzi necessari per preparare la difesa. – 3.6.4. Il diritto alla difesa tecnica. – 3.6.5. Il diritto alla prova testimoniale. – 3.7. Il diritto ad un ricorso effettivo. – 3.8. La protezione giudiziaria e le garanzie giudiziarie.

#### ***3.1. Il diritto all'equo processo***

L'articolo 8 della Convenzione americana sui diritti dell'uomo prevede il diritto all'equo processo. In particolare al paragrafo 1 si afferma: << Ogni persona ha diritto ad essere ascoltata, con le dovute garanzie, in un tempo ragionevole, da un tribunale competente, indipendente e imparziale, precostituito per legge, per la determinazione di qualunque accusa di natura penale presentata contro di lui o per la determinazione dei suoi diritti o obblighi in materia civile, di lavoro, fiscale o di ogni altra natura>>. L'articolo è rubricato <<Garanzie giudiziarie>>, in quanto ne delinea molte. La Corte

interamericana<sup>106</sup> ha, comunque, sottolineato che tale norma non si limita al diritto all'ascolto del ricorrente, ma comprende il diritto ad una partecipazione al processo. Nella sentenza *Barbani Duarte e altri c. Uruguay*<sup>107</sup>, la Corte interamericana ha affermato che «il diritto di essere ascoltati è protetto in questo articolo, nel senso generale di comprendere il diritto di ognuno ad avere diritto di accesso al tribunale o ente statale responsabile della determinazione dei loro diritti e obblighi dovrebbero essere esercitati per via orale». Tale disposizione impone agli Stati contraenti l'obbligo di garantire ad ogni individuo il “diritto al tribunale”, rispettando tutti gli elementi dell'equo processo contenuti nella disposizione stessa ai fini della sua osservazione. L'ambito di applicazione di tale garanzia si estende anche ai procedimenti di fronte agli organi statali, qualora lo Stato affidi «alle autorità amministrative, collegiali o uni-personali, il potere di adottare decisioni relative alla determinazione dei diritti»<sup>108</sup>. La Corte interamericana ha inoltre previsto che, nei casi in cui si ipotizzino violati i diritti umani, le vittime e i loro familiari, hanno la possibilità di essere ascoltati in tutte le fasi dei procedimenti, in modo da poter presentare le loro richieste e le loro prove. Ciò al fine di permettere all'organo giudicante di disporre pienamente e

---

<sup>106</sup> Ha sede a San José (Costa Rica), è un tribunale internazionale, a carattere regionale, volto alla tutela dei diritti umani ed è stato istituito con la Convenzione americana dei diritti umani. È competente a conoscere dei ricorsi presentati dalla Commissione interamericana e da individui contro gli Stati responsabili di violazioni di diritti fondamentali.

<sup>107</sup> Corte interamericana dei diritti umani, sentenza del 13 ottobre 2011, par. 75.

<sup>108</sup> Corte idu, sentenza del 19.09.2006, *Claude Reyes e altri c. Cile*, par. 118.

seriamente di tutti i mezzi prima dell'adozione della sentenza riguardante le responsabilità, le sanzioni e le riparazioni<sup>109</sup>. L'estensione di questa tutela ai familiari delle vittime trova fondamento nella sentenza Blake c. Guatemala<sup>110</sup>, dove la Corte interamericana afferma che l'articolo 8 paragrafo 1 deve essere interpretato in modo estensivo e deve essere letto in conformità dell'articolo 29, lettera c) della stessa Convenzione<sup>111</sup>.

La Corte, inoltre, precisa che il diritto ad essere ascoltato ricomprende due aspetti: uno formale e uno sostanziale. Quello formale implica il dovere dello Stato di garantire che il giudizio frutto del procedimento dia soddisfazione alla finalità per cui quest'ultima è stata ideata. L'aspetto processuale, invece, attiene alla garanzia all'accesso ad un organo competente per i diritti ritenuti violati nel rispetto del diritto all'equo processo. Al riguardo, i giudici della Corte interamericana hanno ritenuto che "l'amnistia" rappresenti un mezzo di <<impunità>> di coloro che sono responsabili delle violazioni dei diritti umani, impedendo ai familiari delle vittime di essere ascoltati da un tribunale tramite un ricorso effettivo e violando il diritto alla

---

<sup>109</sup> Corte idu, Barban Duarte e altri c. Uruguay, cit., par. 120. In dottrina v. Di Stasi, op. cit., pp. 104-105.

<sup>110</sup> Corte idu, sentenza del 24.01.1998, par. 88. In questo caso il ricorso era presentato dai familiari del giornalista Nicholas Blake, rapito e giustiziato, per la cui morte vi era un giudizio pendente da più di dieci anni dinanzi all'autorità giurisdizionali nazionali.

<sup>111</sup> Tale norma disciplina l'interpretazione, prevedendo che <<nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata escludendo altri diritti e garanzie inerenti la persona umana o che derivano dalla forma democratica rappresentativa del governo>>.

verità. Il tema dell'amnistia è stato una sfida problematica per i Paesi dell'America Latina nel passaggio dai governi dittatoriali a quelli democratici e la Corte Americana ha, infatti, contribuito nell'abrogazione delle leggi sull'amnistia.

La Corte di San Josè ha affermato che <<ogni società ha il diritto inalienabile di conoscere la verità>>. Tale diritto, secondo la dottrina, presenta due profili, uno personale e uno sociale. Nell'opinione della Corte, invece, il diritto alla verità assume soltanto un profilo "personale" nel diritto delle vittime e delle rispettive famiglie ad avere delucidazioni tramite un procedimento giudiziario ex articoli 8 e 25 della Convenzione americana.

### ***3.2. Il diritto alla pubblicità processuale***

Il diritto alla verità si concretizza nel diritto alla pubblicità del giudizio che può costituire una rilevante valutazione quantitativa di risarcimento ed una equilibrata aspettativa delle vittime a cui lo Stato deve dare soddisfazione. La pubblicità mira a tre scopi: soddisfare moralmente le vittime o i loro familiari; creare e rinvigorire la cultura della legalità; garantire la verità per coloro che hanno subito un torto e per la società in generale<sup>112</sup>.

---

<sup>112</sup> Di Stasi, op. cit., pp. 106-108.

Il processo pubblico preserva dal rischio di una “giustizia segreta”, sottoponendo al controllo delle parti e della pubblica opinione lo svolgimento dello stesso processo<sup>113</sup>.

Al principio di pubblicità si collega la trasparenza e la correttezza dei giudizi per incrementare la fiducia nei tribunali. Tale criterio riguarda il diritto alle informazioni processuali delle parti e dei terzi.

Il paragrafo 5 dell'articolo 8 della Convenzione americana sancisce: <<Il processo penale è pubblico, tranne quando è necessario salvaguardare gli interessi della giustizia>>. Si riferisce, dunque, alla pubblicità processuale dei procedimenti penali a tutela del contraddittorio tramite una <<fase orale nella quale l'imputato ha la possibilità di rappresentare le proprie difese dinanzi al giudice>><sup>114</sup>. Soltanto nell'ipotesi in cui sia necessario tutelare gli <<interessi della giustizia>> sono ammesse eccezioni. Anche l'obbligo di motivazione della sentenza si ritiene compreso nell'articolo 8 paragrafo 1, correlato al diritto “ad essere ascoltati” e nella tutela che <<le argomentazioni delle parti siano state valutate e poste a fondamento della decisione finale>><sup>115</sup>.

La Corte interamericana ritiene la garanzia del “*due process of law*” come pre-requisito fondamentale per salvaguardare una corretta tutela delle situazioni giuridiche soggettive che sono da determinare in un

---

<sup>113</sup> Cassetti L., Di Stasi A., Arroyo L.C., *Diritti e giurisprudenza, La Corte interamericana dei diritti umani e la Corte europea di Strasburgo, Jovene, Napoli*, 2014; p. 50.

<sup>114</sup> Corte idu, sentenza del 22.11.2005, Palamara Iribarne c. Cile, parr. 167-168.

<sup>115</sup> Corte idu, sentenza del 1.09.2011, Lopez Mendoza c. Venezuela, par. 148.

giudizio pendente<sup>116</sup>. La garanzia degli elementi dell'equo processo di cui all'articolo 8 paragrafo 1 si estende all'intero procedimento, oltre che alla fase giudiziale in senso stretto.

### ***3.3. Il diritto ad un tribunale competente, indipendente ed imparziale***

L'articolo 8 paragrafo 1 della Convenzione americana prevede il diritto ad un tribunale competente, indipendente ed imparziale.

La competenza riguarda il diritto di ogni persona ad essere giudicata di fronte ad un tribunale in conformità alle procedure stabilite dalla legge<sup>117</sup>. La competenza del giudice verrà, dunque, determinata sulla base dei criteri stabiliti dal diritto interno (per materia, per territorio), evitando un giudizio reso da un giudice speciale, costituito per il singolo caso concreto, o un giudice *ad hoc*<sup>118</sup>. Il giudice è "naturale" solo se istituito dalla legge; inoltre, l'organo giurisdizionale competente può essere individuato solo dal potere legislativo attraverso interventi normativi. I criteri di competenza predeterminati dalla legge corrispondono alla nozione di "giudice naturale". Questo comporta <<il diritto ad essere giudicati dai tribunali ordinari in conformità con le procedure legali>>, infatti <<lo Stato non dovrebbe creare tribunali che non utilizzano la competenza procedurale

---

<sup>116</sup> Corte idu, sentenza del 1.09.2010, Ibsen Cardenas e Ibsen Pena c. Bolivia, par. 165.

<sup>117</sup> Corte idu, sentenza del 17.11.2009, Barreto Leiva c. Venezuela, par. 75.

<sup>118</sup> Corte idu, sentenza del 5.08.2008, Apitz Barbera c. Venezuela, par. 50.

debitamente stabilita sostituendo la norma applicabile ai tribunali ordinari>><sup>119</sup>. Quando un tribunale militare assume i poteri di un tribunale ordinario, secondo la Corte interamericana, viola l'articolo 8 paragrafo 1. <<Il trasferimento di competenze dalla giustizia ordinaria a quella militare impedisce al giudice naturale la conoscenza della causa>>, in virtù del fatto che <<la giurisdizione militare non è naturalmente applicabile ai civili, in quanto essi non sono titolari di funzioni militari>>. Infatti, la Corte ha affermato: <<Quando la justicia militar assume competencia sobre un asunto que debe conocer la justicia ordinaria, se ve afectado el derecho al juez natural y, a fortiori, el debido proceso, el cual, a su vez, encuentrase intimamente litigado al propio derecho de acceso a la justicia>>. La Corte interamericana ha precisato che la competenza è requisito essenziale non solo per gli organi giurisdizionali, ma per tutte le autorità statali che svolgano analoghe funzioni<sup>120</sup>. L'intero processo risulta inesistente se non vengono rispettati i criteri di definizione della competenza<sup>121</sup>.

Tuttavia, la sola garanzia della competenza non è sufficiente ad assicurare un equo processo, sicché è necessario che l'autorità giudicante sia anche indipendente ed imparziale. L'articolo 2 dei *“Basic Principles of United Nations on the Independence of the*

---

<sup>119</sup> Ibidem.

<sup>120</sup> Corte idu, sentenza del 32.03.2001, Tribunal Constitucional c. Perù, par. 71.

<sup>121</sup> Corte idu, sentenza del 5.07.2011, Mejìa Idrovo c. Ecuador, par. 83.

*Judiciary*”<sup>122</sup> prevede che per garantire l’indipendenza: <<The judiciary shall decide matters before them impartially, on the basis of facts and in accordance with the law, without any restrictions, improper influences, direct or indirect, from any quarter or for any reason>><sup>123</sup>.

L’indipendenza è, quindi, una pre-condizione dell’imparzialità del giudice: se un giudice non è influenzato dall’interno o dall’esterno è in grado di garantire un giudizio equo e imparziale rispetto agli interessi delle parti del giudizio pendente. Pertanto, secondo la Corte interamericana, l’indipendenza e l’imparzialità sono due requisiti strettamente connessi tra di loro. L’indipendenza è espressione del principio della separazione dei poteri, poiché garantisce l’autonomia del potere giudiziario dagli altri poteri, per evitare che i soggetti esercenti tale potere siano limitati nell’esercizio delle loro funzioni. La Corte ritiene che discendono due obblighi dall’articolo 8 paragrafo 1: uno in capo al giudice e uno in capo allo Stato. Il giudice ha il dovere di <<giudicare esclusivamente in capo alla legge>>, lo Stato è tenuto <<a rispettare e garantire, in conformità all’articolo 1, paragrafo 1 della Convenzione americana, il diritto a un processo dinanzi ad un giudice indipendente>><sup>124</sup>. In questo modo le autorità pubbliche hanno l’obbligo di non interferire indebitamente nei confronti del

---

<sup>122</sup> Adottati nel Settimo Congresso delle Nazioni Unite sulla *Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, svoltosi a Milano dal 26 agosto al 6 settembre 1985.

<sup>123</sup> Corte idu, Palamara Iribarne c. Cile, cit., par.156.

<sup>124</sup> Corte idu, sentenza del 30.06.2009, Reveron Trujillo c. Venezuela, par. 146.

potere giudiziario. Inoltre, la Corte interamericana, per evitare tali ingerenze, prevede l'adozione «ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione, di un quadro regolamentare atto a garantire un adeguato procedimento di nomina dei giudici, il loro mandato e l'inamovibilità»<sup>125</sup>. L'indipendenza del giudice è condizione necessaria per un equo processo garantito in uno Stato di diritto e ciò con riferimento al «giudice Costituzionale, in relazione alla natura delle questioni di sua competenza»<sup>126</sup>. Tale requisito si traduce nell'imparzialità. L'imparzialità del giudice ha lo scopo di garantire la fiducia dei cittadini nei confronti dei tribunali, necessaria in un società democratica. Secondo la Corte «il giudice o il tribunale deve ritirarsi da un caso sottoposto al suo esame, quando c'è qualche ragione o il dubbio che va a discapito dell'integrità del tribunale come un organo imparziale. Per il bene di salvaguardare l'amministrazione della giustizia deve essere garantito che il giudice sia esente da pregiudizi e che non ci sia la paura che mette in discussione l'esercizio delle funzioni giudiziarie»<sup>127</sup>. La Corte interamericana, infatti, ricorda i due profili dell'imparzialità: soggettivo ed oggettivo. L'imparzialità soggettiva è presunta fino a prova contraria e riguarda eventuali pregiudizi personali del giudice. L'imparzialità oggettiva attiene all'esistenza dei fatti accertabili che possono sollevare dubbi sulla sua obiettività. In questo caso, anche le apparenze sono rilevanti. La Corte

---

<sup>125</sup> Ibidem.

<sup>126</sup> Corte idu, Reverón Trujillo c. Venezuela, cit., par. 75.

<sup>127</sup> Corte idu, sentenza del 22.11.2005, Herrera Ulloa c. Costa Rica, par. 147.

ha previsto l'estensione dell'indipendenza e dell'imparzialità anche ai tribunali militari, in quanto sono requisiti di <<qualsiasi tribunale in uno Stato di diritto>><sup>128</sup>.

Infine la Corte ha sottolineato che la garanzia di un potere giudiziario indipendente ed imparziale è in grado di legalizzare anche interventi posti in essere in situazioni di emergenza<sup>129</sup>.

### ***3.4. La ragionevole durata del processo***

L'articolo 8 paragrafo 1 della Convenzione americana prevede espressamente il diritto alla ragionevole durata del processo: il c.d. principio del “*plazo razonable*”. La norma sancisce infatti: <<Ogni persona ha diritto ad essere sentita, con le dovute garanzie ed entro un termine ragionevole, (...) per la determinazione dei suoi diritti o obblighi in materia civile, di lavoro, fiscale o di ogni altra natura>>. Considerata la necessità di garantire i diritti delle parti lese, un ritardo prolungato del processo potrebbe comportare la violazione del diritto all'equo processo<sup>130</sup>. Tale diritto si collega all'articolo 7 paragrafo 5 della Convenzione americana: <<Ogni persona detenuta deve essere prontamente tradotta davanti ad un giudice o ad altro funzionario

---

<sup>128</sup> Di Stasi, op. cit., p. 115.

<sup>129</sup> Cassetti- Di Stasi- Arroyo, op. cit., p. 58.

<sup>130</sup> Corte idu, sentenza del 21.06.2002, Hilaire, Costantine e Benjamin e altri c. Trinidad e Tobago, par. 145. In dottrina, Quispe-Remon, *El debido proceso en el derecho internacional y en el Sistema interamericano*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2010, p. 69 ss.

autorizzato dalla legge all'esercizio del potere giudiziario e ha diritto a un processo entro un tempo ragionevole o ad essere rilasciato senza pregiudizio sul prosieguo del procedimento (...)>>; e anche all'articolo 25 paragrafo 1 della stessa Convenzione: <<Ognuno ha diritto ad un accesso semplice e rapido o comunque effettivo ad un ad una corte o tribunale competente (...)>>.

Lo scopo del diritto de quo è quello di impedire che l'eccessiva durata del processo renda vana l'azione a favore della vittima, soprattutto per l'acquisizione delle prove che possono perdersi o deteriorarsi rendendo così impossibile l'accertamento della responsabilità.

La previsione normativa ha un ambito di applicazione molto vasto. Relativamente al processo penale, per evitare che gli imputati restino a lungo sotto accusa, garantendo loro di essere prontamente giudicati, essa trova applicazione già nella fase delle indagini preliminari. Nella sentenza *Rios c. Venezuela*, la Corte interamericana nella valutazione della ragionevolezza della durata delle indagini, riscontra un difetto di diligenza da parte del *Ministero Pùblico* a causa di periodi lunghi di inattività.

Inoltre trova applicazione nei processi civili, amministrativi, nei giudizi di costituzionalità, ma anche nella materia fiscale. Per quanto concerne il processo penale, nella sentenza *Genie Lacayo c. Nicaragua*<sup>131</sup> *il dies a quo* viene individuato nell'apertura del processo, e non nelle indagini o nella formulazione dell'accusa. Nella sentenza

---

<sup>131</sup> Corte idu, sentenza del 29.01.1997, parr. 71-78.

Suarez Rosero c. Ecuador<sup>132</sup>, invece, la Corte individua il *dies a quo* nell'arresto o addirittura nel momento della formulazione dell'accusa. L'accesso alla giustizia deve riguardare, secondo la Corte, anche il diritto delle vittime o dei loro familiari a conoscere la verità in un tempo ragionevole. Negli altri ambiti, il *dies a quo* viene individuato al momento della presentazione della domanda. Si rinviene un'eccezione nei casi in cui il computo dei termini processuali inizia dal riconoscimento della giurisdizione della Corte, nonostante il processo sia già iniziato.

Per l'individuazione del *dies ad quem*, <<il termine ragionevole si estende dal primo atto procedurale fino a quando viene emesso un giudizio finale, non compresa l'attuazione della decisione>><sup>133</sup>. Se, invece, nella fase di esecuzione della decisione vi è un ritardo, questo rappresenta violazione dell'articolo 25 paragrafo 2 (diritto ad un ricorso effettivo) e non dell'articolo 8 paragrafo 1. Tale soluzione, però, non è condivisa da tutta la giurisprudenza della Corte interamericana: in alcuni casi si ritiene che il periodo da prendere in considerazione si estende anche all'esecuzione della sentenza definitiva ed irrevocabile, la quale è parte dell'equo processo e, pertanto, gli Stati devono garantire che essa avvenga entro un termine congruo<sup>134</sup>.

---

<sup>132</sup> Corte idu, sentenza del 7.09.2004, par. 168.

<sup>133</sup> Corte idu, sentenza del 1.02.2006, parr.130-131, Lopez Alvarez c. Honduras.

<sup>134</sup> Corte idu, sentenza del 31.08.2012, Furlan e famiglia c. Argentina, par. 150.

La ragionevolezza va comunque valutata in concreto, caso per caso, e dipende da diversi fattori. La Corte ha fatto propri i tre criteri di “relativizzazione” elaborati dalla Corte europea: la complessità della materia, il comportamento del ricorrente, il comportamento degli organi giudiziari. Ha ripreso, infine, anche il criterio della “posta in gioco”, in base al quale bisogna tenere in considerazione la posizione giuridica della persona coinvolta in base al tema della controversia. La Corte, però, valuta il criterio del comportamento delle autorità giudiziarie in modo più rigoroso; mentre quello della posta in gioco in modo più superficiale. Non devono essere presenti tutti i criteri per poter applicare l’esimente di cui all’articolo 46 della stessa Convenzione. Ai fini dell’esame della ragionevolezza incidono anche, secondo la Corte interamericana, tre tipi di fattori riguardanti la complessità della materia: la complessità dei fatti, la complessità delle questioni legali e la complessità del processo in causa.

Nel primo tipo di fattori rientrano il numero e la tipologia di reati, la qualificazione degli interessi inerenti alla sicurezza nazionale, il numero di imputati e di testimoni, l’esigenza di pareri resi da esperti.

Nel secondo tipo, invece, potrebbero rientrare l’attuazione di una nuova legge, le questioni sulla competenza o sulla costituzionalità, il rispetto del principio di parità delle armi, l’interpretazione di un Trattato internazionale<sup>135</sup>.

---

<sup>135</sup> Di Stasi, op. cit., pp. 141-143.

Nel terzo ed ultimo tipo, poi, la pluralità delle parti, il numero di ricorsi, la difficoltà di identificare testimoni.

La complessità può derivare dalla difficoltà di ottenere determinate informazioni a causa del tempo trascorso, dalla lontananza, dal diniego di accesso.

Per quanto attiene al criterio del comportamento della parte, non si può esigere, in base al principio “*nemo tenetur se detegere*”, dall’indagato o dall’imputato, una collaborazione attiva o una cooperazione con le autorità procedenti; né gli si può rimproverare di aver impiegato tutti gli strumenti difensivi previsti dalla legge o di non essersi avvalso delle possibilità offerte dal diritto interno per abbreviare il procedimento. Sono, piuttosto, i comportamenti ostruzionistici delle parti ad escludere la ragionevolezza della durata. Ad esempio rilevano l’uso puramente dilatorio dei mezzi di impugnazione, le reiterate ed ingiustificate domande di rinvio, i frequenti cambiamenti di domicilio, il ripetuto cambiamento del difensore, le plurime istanze di ricusazione, la tardiva produzione di documenti, la latitanza, la fuga da uno Stato che garantisce i diritti dell’uomo<sup>136</sup>. In definitiva, occorre, cioè esaminare se la parte ha contribuito ad allungare i tempi del processo.

Invece, circa il criterio del comportamento delle autorità giudiziarie occorre esaminare se gli organi giudicanti abbiano agito con diligenza e celerità.

---

<sup>136</sup> Cassetti-Di Stasi-Arroyo, op. cit., pp. 69, 70.

In tema di violazioni di diritti umani, la Corte interamericana sostiene che gli Stati debbano ricercare la verità in maniera effettiva, seria, imparziale ed efficace<sup>137</sup>. Ma i mezzi di difesa non possono comunque essere utilizzati in modo dilatorio. I giudici devono dirigere il processo in modo diligente per evitare ritardi e ostacoli. In caso di ritardo, lo Stato deve precisare la ragione di questo ritardo rispetto al tempo ragionevole previsto. Nemmeno le complicate condizioni interne o la normativa giustificano uno Stato per la violazione della durata ragionevole del processo<sup>138</sup>.

Infine, relativamente alla “posta in gioco” occorre ricordare che vi sono situazioni che comportano una particolare diligenza, soprattutto quando il ritardo pregiudica un diritto di vita familiare (riconoscimento della paternità, divorzio) o riguarda la capacità giuridica di un soggetto. La Corte interamericana richiede, poi, una “diligenza eccezionale” nelle ipotesi di limitazioni della patria potestà, o nelle ipotesi riguardanti persone affette da malattie incurabili e che si ritrovano, pertanto, senza prospettive di vita<sup>139</sup>.

---

<sup>137</sup> Corte idu, sentenza del 27.11.2008, Valle Jaramillo e altri c. Colombia, par. 157.

<sup>138</sup> Ibidem, par. 156.

<sup>139</sup> Di Stasi, op. cit., p. 147.

### ***3.5. Il principio della presunzione di innocenza***

Il principio della presunzione di innocenza è fondamentale per la piena realizzazione del diritto di difesa. Il paragrafo 2 dell'articolo 8 prevede che <<Ogni persona accusata di reato è presunta innocente fino a che la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata>>. Questo principio è inderogabile e non è sottoponibile a limitazioni o sospensioni; inoltre è, ovviamente, riferibile esclusivamente all'imputato. La stessa Corte interamericana ha ribadito l'obbligo degli Stati di garantire il rispetto di tale principio all'interno dei propri ordinamenti. Rappresenta, secondo la Corte, una lesione del principio *de quo* l'essere condannati per un reato diverso da quello per cui si è accusati o processati<sup>140</sup>. Nel caso, invece, in cui le prove siano insufficienti o incomplete, l'imputato deve essere assolto<sup>141</sup> in virtù del principio "*in dubio pro reo*". Il principio della presunzione di innocenza opera sino alla sentenza definitiva di condanna; inoltre, l'onere della prova grava sulla pubblica accusa e non sull'accusato.

La giurisprudenza interamericana ritiene che, nel rapporto tra presunzione di innocenza e detenzione preventiva, gli Stati possano limitare la libertà dell'accusato per evitare che questo si sottragga alla giustizia e infici le indagini. La detenzione preventiva, però, deve

---

<sup>140</sup> Corte idu, sentenza del 17.09.1997, Loayza Tamayo c. Perù, par. 63.

<sup>141</sup> Corte idu, sentenza del 26.11.2010, Gabrera Garcia e Montiel Flores c. Messico, par. 183.

essere valutata come una precauzione e non può essere vista come un'anticipazione della pena.

La Corte interamericana fa riferimento ai tre elementi principali della presunzione di innocenza analizzati dalla Corte europea, con la formula <<*According to that established by the European Court*>><sup>142</sup>. In particolare, vengono richiamati la mancanza di pregiudizio del giudice sul fatto commesso dall'accusato, l'onere della prova in capo alla pubblica accusa, l'applicazione del principio del *favor rei* e del principio "*in dubio pro reo*". Anche per quanto concerne le dichiarazioni rese dalle autorità pubbliche, la Corte di San José richiama quella europea. Infatti nella sentenza *Lori Berenson Mejia c.* Però, al paragrafo 159, si fa riferimento alla sentenza della Corte europea *Alenet De Ribemont c. France*<sup>143</sup>: <<La Corte Europea ha señalado que [el derecho a la] presunción de inocencia puede ser violado no sólo por un juez o una Corte sino también por otra autoridad pública. [...] [el] artículo 6 párrafo 2 [de la Convención Europea] no puede impedir a las autoridades informar al público acerca de las investigaciones criminales en proceso, pero lo anterior requiere que lo hagan con toda la discreción y la cautela necesarias para que [el derecho a] la presunción de inocencia sea respetado>>.

---

<sup>142</sup> Corte idu, cit., *Cabrera Garcia e Montiel Flores c. Messico*, par. 184.

<sup>143</sup> La prima è una sentenza del 25.11.2004; per la seconda sentenza V. nota n. 55.

### ***3.6. Le garanzie processuali minime: “i diritti dell’accusato nel processo”***

L’articolo 8 paragrafo 2 contiene il “catalogo dei diritti dell’accusato nel processo”. Il suo ambito applicativo, però, è molto vasto: si estende anche alla materia <<civile, fiscale, di lavoro o di qualsiasi altra natura>><sup>144</sup>, nonostante “il catalogo” concerna soltanto alla materia penale. Tali garanzie processuali vanno ad assumere poi un significato diverso a seconda delle esigenze del caso concreto. E’ certo, comunque, che per garantire in concreto l’applicazione e il rispetto di tali diritti non sono ammesse limitazioni al diritto di difesa, tranne che non siano assolutamente indispensabili per l’esigenza del caso.

Il paragrafo 2 dell’articolo 8 prevede, infatti, che ogni persona accusata: <<Durante l’istanza ha diritto, in piena uguaglianza, almeno alle seguenti garanzie:

- a) Diritto dell’accusato di essere assistito gratuitamente da un traduttore o un interprete se non comprende o non parla la lingua utilizzata durante l’udienza o in tribunale;
- b) Notifica preliminare e dettagliata all’accusato dei carichi formulati contro di lui;
- c) Concessione all’accusato dei tempi e dei mezzi necessari per preparare la sua difesa;

---

<sup>144</sup> Corte idu, sentenza del 23.11.2010, Velez Loor c. Panama, parr. 142-143.

- d) Diritto dell'accusato di difendersi o di essere assistito da un difensore di sua scelta e di comunicare con lui liberamente e senza testimoni;
- e) Diritto irrinunciabile di essere assistito da un difensore procurato dallo Stato remunerato o non, secondo la legislazione interna, se l'accusato non si difende da solo o non nomina un difensore nel periodo previsto dalla legge; questo diritto non può essere oggetto di alcuna rinuncia;
- f) Diritto per la difesa di interrogare i testimoni che compaiono all'udienza o di ottenere la comparizione, come testimoni o esperti, di altre persone che possono fare luce sui fatti;
- g) Diritto per l'accusato di non essere obbligato a testimoniare contro se stesso o dichiararsi colpevole;
- h) Diritto di ricorrere in appello della sentenza davanti ad un tribunale superiore.

### ***3.6.1. Il diritto all'interprete***

La lettera a) del paragrafo 2 dell'articolo 8 sancisce il diritto all'interprete. La norma prevede non solo il diritto all'assistenza di un interprete, ma anche di un traduttore nelle ipotesi in cui si utilizzi una lingua non conosciuta dall'accusato. Ciò al fine di garantire l'effettivo esercizio del diritto di difesa. La Corte interamericana non si è ancora pronunciata sul punto, ma la Commissione interamericana dei diritti umani si è pronunciata su tale diritto, in riferimento al diritto dei migranti. In particolare, nella seconda Relazione sui lavoratori

migranti, del 16 aprile 2001, nel capitolo sesto (“Garanzie sull’equo processo”), al paragrafo 99 lettera c), la Commissione ha affermato: << Si deve garantire che gli immigrati, indipendentemente dal loro status, comprendano il procedimento a cui sono soggetti e i loro diritti procedurali. A tal fine, se necessario, devono essere offerti servizi di traduzione e di interpretazione nella lingua che la persona comprende>><sup>145</sup>.

### ***3.6.2. Il diritto all’informazione***

La lettera b) del paragrafo 2 dell’articolo 8 prevede il diritto di essere informati dei fatti alla base della propria accusa. La Corte interamericana ha sottolineato più volte che <<la puntual observancia del artículo 8.2. b) es esencial para el ejercicio efectivo del derecho a la defensa>><sup>146</sup>. La notifica deve avere ad oggetto non solo l’accusa, ma anche le ragioni e l’elemento probatorio fondante dell’accusa stessa. La notifica deve avvenire prima della conclusione del processo, prima che l’accusato renda la prima dichiarazione e quindi prima della formulazione dell’accusa in senso stretto. Inoltre, le informazioni circa l’accusa devono essere chiare, complete, esplicite e dettagliate per poter permettere all’imputato di esercitare i propri diritti in modo

---

<sup>145</sup> V. *Relatoria sobre Trabajadores Migratorios de la Comisión, en su segundo informe de progreso*, OEA/Ser./L/V/II.111, doc. 20 rev., 16 abril 2001, par. 99, reperibile sul sito <http://www.cidh.oas.org/annualrep/200sp/cap.6.htm>.

<sup>146</sup> Corte idu, Barreto Leiva c. Venezuela, cit., par. 28.

valido<sup>147</sup>. La lettera b) dell'articolo 8 paragrafo 2 non costituisce una ripetizione dell'articolo 7 paragrafo 4 della stessa Convenzione americana<sup>148</sup>, in quanto quest'ultima disposizione si riferisce a tutte le persone <<arrestate o detenute>> e dunque ristrette nella propria libertà personale, mentre la prima previsione normativa riguarda tutte le persone <<accusate>> di un reato. Anche se la giurisprudenza della Corte ha esteso l'ambito applicativo sostenendo che anche l'articolo 7 paragrafo 4 della Convenzione faccia riferimento ad ogni accusa penale e intervenga prima che si possa esigere dalla persona arrestata qualsiasi dichiarazione<sup>149</sup>.

### ***3.6.3. Il diritto di disporre del tempo e dei mezzi necessari per preparare la difesa***

La lettera c) del paragrafo 2 dell'articolo 8 della Convenzione americana prevede il diritto di disporre del tempo e dei mezzi necessari per preparare la difesa.

La Corte interamericana, in realtà, non ha avuto molte possibilità di pronunciarsi su tale garanzia, ma ha affermato che questo diritto comporta l'obbligo del singolo Stato di predisporre degli strumenti necessari idonei a portare a conoscenza del caso l'imputato. Soltanto

---

<sup>147</sup> Di Stasi, op. cit., p. 167.

<sup>148</sup> Ai sensi del quale: <<Ogni persona arrestata deve essere informata delle ragioni del suo arresto e deve essere prontamente portata a conoscenza del fatto o dei fatti di cui è accusata>>.

<sup>149</sup> Corte idu, Lopez Alvares c. Honduras, cit., par. 149.

in questo modo, quest'ultimo potrà individuare col proprio difensore gli strumenti più adeguati a sostegno della propria situazione. Un'eccezione è prevista nel caso in cui lo Stato intenda limitare tale diritto: esso deve rispettare obbligatoriamente il principio di legalità, dando dimostrazione che «è legittimo il fine che intende perseguire» e che i mezzi utilizzati sono «opportuni, necessari e strettamente proporzionati», altrimenti lo Stato viola i diritti della difesa<sup>150</sup>.

#### ***3.6.4. Il diritto alla difesa tecnica***

La lettera d) del paragrafo 2 dell'articolo 8 sancisce il diritto di autodifendersi o di farsi difendere da un difensore di fiducia; mentre la lettera e) il diritto inalienabile di essere assistito da un difensore d'ufficio se l'accusato non si difende o non nomina un difensore di fiducia nel termine fissato dalla legge. La Corte interamericana ha affermato, diverse volte, che il diritto di difesa deve essere esercitato dalla persona indicata come possibile autore o complice del reato e termina solo quando si conclude il relativo processo o la fase di esecuzione della pena<sup>151</sup>. Altrimenti, le autorità competenti potrebbero ledere i diritti dell'accusato tramite l'adozione di atti che egli disconosce o che non può controllare o ai quali non può opporsi in

---

<sup>150</sup> Corte idu, Barreto Leiva c. Venezuela, cit., par. 55. In dottrina Di Stasi, op. cit., p.170.

<sup>151</sup> Corte idu, sentenza del 30.10.2008, Bayarri c. Argentina, par. 105.

modo efficace. Si incrementerebbero i poteri di indagine dello Stato a discapito dei diritti fondamentali della persona indagata, se si privasse la persona di esercitare i propri diritti di difesa sin dall'inizio delle indagini, violando così i suoi diritti. Infatti, per la Corte interamericana, il diritto alla difesa impone allo Stato di trattare l'individuo come il vero soggetto del processo e non come l'oggetto di quest'ultimo<sup>152</sup>. L'esercizio del diritto alla difesa deve essere effettivo, pertanto lo Stato deve adottare tutti gli strumenti indispensabili per permettere all'accusato di colloquiare privatamente e senza interferenze col proprio difensore.

Il momento in cui l'«*inculpado*» acquista tale diritto va individuato, secondo la Corte di San José, nello stesso momento in cui «*se recibe su declaración*». Inoltre, rappresenta una violazione del diritto alla difesa lasciare l'accusato privo di tutela dinanzi all'esercizio della potestà punitiva<sup>153</sup>. La pubblica accusa non può, comunque, assumere la difesa di una parte in quanto il suo ruolo è quello di esercitare l'azione penale; la difesa, d'altra parte, ha il compito di contrastare l'accusa. Se, poi, l'accusato non ha scelto un difensore di fiducia, ha diritto ad un difensore d'ufficio, retribuito dallo Stato, che deve essere un soggetto «capace e idoneo»<sup>154</sup>. Nei diversi tipi di procedimenti ci sono diversi elementi che permettono di

---

<sup>152</sup> Corte idu, sentenza del 1.09.2011, Lopex Mendoza c. Venezuela, par. 117.

<sup>153</sup> Di Stasi, op. cit., p. 187.

<sup>154</sup> Corte idu, sentenza del 21.11.2007, Chaparro Alvarez y Lapo Iniguez c. Ecuador, parr. 155-159. In tale caso il ricorrente lamentava che il difensore assegnatogli d'ufficio non fosse stato presente durante l'interrogatorio.

affermare se l'assistenza tecnica sia o meno necessaria per garantire l'equo processo. Ad esempio si potrà valutare <<il significato, il carattere legale, il contesto>>. In caso di espulsione o di privazione della libertà personale, il diritto al patrocinio gratuito è sempre riconosciuto, altrimenti si viola l'“equo processo”<sup>155</sup>.

### ***3.6.5. Il diritto alla prova testimoniale***

La lettera f) dell'articolo 8 paragrafo 2 riconosce, invece, il diritto per la difesa di interrogare i testimoni e di ottenere la comparizione di persone che, come i testimoni, possano far luce sui fatti. La norma utilizza una formula molto ampia poiché non comprende solo i testimoni, ma qualsiasi persona che possa dare un contributo sulla ricostruzione dei fatti accaduti. Nell'applicazione di tale diritto, la Corte interamericana richiama la giurisprudenza della Corte europea in materia di <<derecho a examinar a los testigos que declaran en su contra y a su favor>><sup>156</sup>. Anche nella sentenza Castillo Petruzzi e altri c. Perù, del 30 maggio 1999, al paragrafo 54, la Corte interamericana richiama la Corte europea: <<Tal como lo has senalado la Corte Europea, dentro de las prerogativas que deben concederse a quienes hayan sido acusados està la de examinar los testino en su contra y a su favor, bayo las mismas condiciones, con el

---

<sup>155</sup> Corte idu, cit., Vèlez Loo c. Panama, par. 145-146.

<sup>156</sup> Corte idu, Lori Berenson Mejìa c. Perù, cit., parr. 184- 186.

objeto de ejercer su defensa>>. Infine la Corte interamericana ha precisato che comporta una violazione della garanzia de quo impone limitazioni alla presunta vittima o al suo difensore o ad altre persone che potrebbero essere rilevanti per far chiarezza sui fatti accaduti<sup>157</sup>.

### ***3.7. Il diritto ad un ricorso effettivo***

La Convenzione americana contiene al suo interno una disposizione che si sostanzia nel diritto ad ottenere un giudizio, l'articolo 25. Rubricato <<Protección iudicial>> prevede: <<Ognuno ha diritto ad un accesso semplice e rapido o a qualsiasi altro ricorso effettivo ad una corte o tribunale competente per ottenere protezione dagli atti che violano i suoi diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione o dalle leggi dello Stato in questione o dalla presente Convenzione, anche quando tali violazioni siano state poste in essere da persone nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali. Gli Stati si impegnano ad:

- a) assicurare che l'autorità competente costituita secondo l'ordinamento legale dello Stato decida in merito ai diritti di ogni persona che propone un'azione;
- b) ampliare le possibilità di ricorso giudiziario;
- c) assicurare che le autorità competenti diano esecuzione alle decisioni prese sulle basi del ricorso presentato>>.

---

<sup>157</sup> Di Stasi, op. cit., p. 174.

Tale norma, nella sua formulazione molto articolata, impone agli Stati l'obbligo di garantire l'esistenza di rimedi giudiziari volti a rendere effettivi e rispettati i diritti fondamentali.

L'articolo 25 della Convenzione americana, secondo la Corte, costituisce <<uno dei pilastri fondamentali, non solo della Convenzione americana, ma anche dello Stato di diritto in una società democratica>><sup>158</sup>. Dunque la Corte interamericana ha da sempre valorizzato a pieno tale disposizione in quanto strumento essenziale per imporre il rispetto dei diritti fondamentali: esso rappresenta un "dogma" della Convenzione americana. L'articolo 25 ha, pertanto, cristallizzato l'<<*amparo*>>, emblema della tradizione latino-americana, <<inteso come il procedimento giudiziario semplice e breve riguardante la protezione di tutti i diritti riconosciuti nelle Costituzioni e nelle leggi degli Stati contraenti e nella Convenzione>><sup>159</sup>. La <<protezione>> è diventata essa stessa diritto fondamentale. Vale, certamente, il principio di sussidiarietà, del sistema di protezione americano: devono essere esauriti i rimedi interni per poter ricorrere alla Corte di San José (articolo 46, par. 1, lettera a) della stessa Convenzione), salvo l'accertamento della concreta inefficacia dei rimedi stessi. Infatti, per la Corte, la regola del previo esaurimento delle vie di ricorso interne ha diverse conseguenze

---

<sup>158</sup> Corte idu, sentenza dell'8.03.1998, Paniagua morales e altri c. Guatemala, par. 164.

<sup>159</sup> Parere consultivo OC-8/87 del 30.01.1987, *El habeas corpus bajo suspensión de garantías*, par. 32.

presenti nella stessa Convenzione americana. Inoltre gli Stati membri devono fornire i rimedi efficaci alle vittime delle violazioni dei diritti umani. Tali rimedi devono essere giustificati dalle regole dell'“equo processo”, tutto ciò nel generale obbligo degli Stati membri di salvaguardare il libero e pieno esercizio dei diritti previsti dalla Convenzione a tutte le persone soggette alla loro giurisdizione<sup>160</sup>. Anche nel Patto di San Josè vi è una stretta correlazione tra l'articolo 25 e l'articolo 1, ovvero tra l'obbligo di previo esaurimento dei rimedi interni e l'obbligo degli Stati contraenti di rispettare i diritti e le libertà convenzionali. La Corte interamericana ritiene infatti che <<l'articolo 25 è intimamente legato al generale obbligo di cui all'articolo 1, paragrafo 1 della Convenzione americana, che assegna compiti di protezione al diritto interno degli Stati, il che dimostra che lo Stato ha la responsabilità di progettare e consacrare normativamente un ricorso effettivo, ma anche di assicurare l'applicazione di detto ricorso da parte delle proprie autorità giudiziarie>><sup>161</sup>.

Un altro stretto legame intercorre tra l'articolo 2 e l'articolo 25. Il primo sancisce che <<quando l'esercizio dei diritti o delle libertà menzionati dall'articolo 1 non sia già assicurato dalla legge o da altre disposizioni interne, gli Stati parte si impegnano ad adottare, nel rispetto delle rispettive procedure costituzionali e delle norme di questa Convenzione, le misure legislative o di altro genere necessarie

---

<sup>160</sup> Corte idu, sentenza del 26.06.1987, Velásquez Rodríguez c. Honduras, par. 91.

<sup>161</sup> Corte idu, sentenza del 19.11.1999, Villagràn morales e Itri c. Guatemala, par. 237.

per rendere effettivi i menzionati diritti e libertà>>. L'obbligo di cui all'articolo 25 rappresenta un obbligo positivo che incombe sugli Stati contraenti. Inoltre, da tale obbligo discendono alcuni impegni specificati nelle lettere a), b) e c) dello stesso articolo 25 della Convenzione americana<sup>162</sup>.

La "*protección judicial*" della Convenzione americana si riferisce ai diritti fondamentali tout court. Infatti la Corte sostiene che <<l'articolo 25 ha stabilito, a grandi linee, l'obbligo degli Stati di fornire a tutti i soggetti sottoposti alla loro giurisdizione, un ricorso giurisdizionale effettivo per le violazioni dei loro diritti fondamentali. Si stabilisce inoltre che la garanzia ivi riconosciuta si applica non solo ai diritti contenuti nella Convenzione, ma anche a quelli che sono riconosciuti dalla costituzione o dalla legge applicabile. Sulla base di ciò, l'assenza di un ricorso effettivo per le violazioni dei diritti riconosciuti dalla Convenzione costituisce una violazione da parte dello Stato stesso>><sup>163</sup>. Ciò comporta che l'autonomia del diritto de quo sia completa e piena<sup>164</sup>. La Corte ritiene che tutelare l'individuo contro l'esercizio arbitrario del potere pubblico sia l'obiettivo primario di protezione internazionale dei diritti umani. In questo senso, la mancanza di efficaci rimedi giurisdizionali interni rende indifesa la vittima.

---

<sup>162</sup> Corte idu, sentenza dell'8.07.2004, De Los Hermanos Gómez Paquiyauri c. Perù, par. 150.

<sup>163</sup> Corte idu, cit., Tribunal constitucional c. Perù, par. 89.

<sup>164</sup> Di Stasi, op. cit., pp. 219-220.

Per quanto concerne la derogabilità, infine, occorre ricordare che in base all'articolo 27 paragrafo 2 della Convenzione stessa<sup>165</sup>, le garanzie giudiziarie convenzionali sono assolutamente inderogabili. La norma infatti prevede il divieto di sospensione di alcuni ditti convenzionali e delle relative garanzie indispensabili per la tutela degli stessi diritti.

### ***3.8. La protezione giudiziaria e le garanzie giudiziarie***

L'obbligo generale alla protezione giudiziaria si abbina alla tutela degli altri diritti. Il rapporto tra l'articolo 25 e le altre norme convenzionali non è di tipo "concorrenziale", cioè l'operatività dell'altra norma non esclude mai quella dell'articolo 25. Infatti l'articolo 8 va ad integrare, con le sue previsioni, l'effettività dei ricorsi interni. L'articolo 25, poi, nel sancire il diritto al ricorso <<ad una corte o tribunale>> prevede una garanzia giurisdizionale. Inoltre, nell'opinione della Corte di San José, non vi è una marcata distinzione tra il diritto al ricorso, l' "*Habeas corpus*" e la "*proteccion judicial*", ma anzi l'*Habeas corpus* rappresenta un "profilo specifico" dell'obbligo generale degli Stati membri di cui all'articolo 25.

L'*Habeas corpus* è fissato all'articolo 7 paragrafo 6 del Patto di San José. La Corte interamericana, nella sentenza Juan Humberto Sánchez

---

<sup>165</sup> Il quale prevede: <<La precedente disposizione non autorizza la sospensione dei diritti determinati nei seguenti articoli: (...). Essa non autorizza la sospensione delle garanzie indispensabili alla protezione dei diritti sopracitati>>.

c. Honduras<sup>166</sup>, ha sostenuto infatti che, tra le garanzie giudiziarie essenziali, l'ideale è garantire la libertà, il controllo, il rispetto per la vita e l'integrità dell'individuo, e prevenire la sua scomparsa o l'occultamento del suo luogo di detenzione per proteggere l'individuo dalla tortura o da altre punizioni crudeli, inumani o degradanti.

Quanto ai rapporti tra l'articolo 7, paragrafo 6, e l'articolo 25, la Corte di San Josè ha sottolineato che l'*Habeas corpus*, nel suo significato classico, regolato dal sistema americano, è diretto alla tutela della libertà personale contro le detenzioni arbitrarie in modo da portare la persona alla presenza delle autorità giudice e poter esaminare la legalità della sua privazione e, se del caso, ordinare il suo rilascio. In alcuni casi l'*Habeas corpus* è autonomo al fine di proteggere essenzialmente la libertà personale dei detenuti o coloro che sono sotto la minaccia di essere privati della loro libertà, ma a volte si presenta nel quadro di libertà o parte integrante dell'*"amparo"*. Tuttavia, secondo i principi fondamentali di entrambe le garanzie sanciti dalla Convenzione se si esaminano congiuntamente i due "metodi", si può affermare che <<l'*"amparo"* è generale, l'*Habeas corpus* è uno dei suoi aspetti specifici>><sup>167</sup>.

Quindi, secondo la Corte, <<el derecho a la tutela efectiva incluye el *habeas corpus* o *amparo de la libertad*, al permitir que una autoridad distinta a la que ordena y ejecuta la privación de la libertad, determine

---

<sup>166</sup> Corte idu, sentenza del 7.06.2003, par. 122.

<sup>167</sup> Corte idu, Parere consultivo, cit., parr. 33-34.

la legalidad de la detención>><sup>168</sup>. Ne consegue che la violazione dell'articolo 7 paragrafo 6 comporta anche una violazione dell'articolo 25, in quanto violazione di un obbligo più generale. La stessa Commissione interamericana ritrova il fondamento giuridico dell'*Habeas corpus* in entrambe le disposizioni. Quindi l'applicazione di tali disposizioni si compie in virtù degli stessi parametri<sup>169</sup>. Secondo la Corte interamericana, l'articolo 8 non contiene un ricorso giurisdizionale specifico, ma l'insieme di requisiti da rispettare nelle fasi procedurali per essere in grado di parlare di forme di garanzia giudiziari efficaci e adeguate ai sensi della Convenzione. Questo articolo 8 riguarda i prerequisiti necessari per garantire la corretta difesa di coloro i cui diritti o obblighi sono in esame giudiziario.

Le regole dell'equo processo si applicano a tutti i ricorsi giudiziari e rilevano anche nel giudizio circa l'osservanza del previo esaurimento dei rimedi interni, poiché <<El concepto de debido proceso legal recogido por el artículo 8 de la Convención debe entenderse como aplicable, en lo esencial, a todas garantías judiciales referidas en la Convención Americana>>.

---

<sup>168</sup> Corte idu, sentenza del 16.08.2000, Durand e Ugarte c. Perù, par.93.

<sup>169</sup> Corte idu, Paniagua morales e altri c. Guatemala, cit., par. 164: <<L'efficacia di habeas corpus non è soddisfatta con la mera esistenza formale. (...) Ciò dovrebbe proteggere efficacemente le persone contro atti che violano i loro diritti fondamentali, anche se tale violazione possa essere stata commessa da persone che agiscono in veste ufficiale>>.

E', dunque, difficile rinvenire una violazione "disgiunta" degli articoli 8 e 25 della Convenzione americana<sup>170</sup>.

---

<sup>170</sup> Di Stasi, op. cit., pp. 223-225.

## CAPITOLO QUARTO

### **Il diritto all'equo processo: analogie e dissonanze tra le Convenzioni**

**Sommario:** 4.1. Il diritto all'equo processo tra articolo 6 e articolo 8. – 4.2. Il diritto alla pubblicità processuale tra Cedu e Cadu. – 4.3. Il diritto ad un tribunale imparziale, indipendente e costituito per legge nelle due Convenzioni. – 4.4. Il *délai raisonnable* e il *plazo razonable* nei sistemi di protezione dei diritti umani Cedu e Cadu. – 4.5. L'operatività del principio della presunzione di innocenza nelle Corti di San Josè e di Strasburgo. – 4.6. Le garanzie processuali minime nelle Convenzioni americana ed europea: “i diritti dell'accusato nel processo”. – 4.6.1. Il diritto all'interprete e al traduttore. – 4.6.2. Il diritto all'informazione. – 4.6.3. Il diritto di disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la difesa. – 4.6.4 Il diritto dell'accusato di difendersi personalmente o di essere assistito da un difensore. – 4.6.5. Il diritto alla prova testimoniale. – 4.6.6. Il privilegio contro l'autoincriminazione nella Cedu e nella Cadu. – 4.7. Il diritto ad un ricorso effettivo nella prospettiva delle due Corti.

#### ***4.1. Il diritto all'equo processo tra articolo 6 e articolo 8***

Il diritto all'equo processo viene sancito in maniera abbastanza analoga sia all'interno dell'articolo 6 della Cedu che all'interno dell'articolo 8 della Cadu. Ma, mentre, l'articolo 6 disciplina il diritto del singolo a che la sua causa sia “esaminata” in modo equo, l'articolo 8 disciplina il diritto del singolo a che la sua causa sia “ascoltata” con le dovute garanzie. Quindi nella seconda disposizione si riconosce il

diritto “ad essere ascoltato”. Infatti la Corte interamericana ha specificato che tale diritto non può limitarsi all’ascolto del ricorrente, ma è necessario che lo stesso vada inteso quale diritto ad una partecipazione al processo, costituendo dunque, un vero e proprio diritto al processo e di conseguenza ad un tribunale. Nella disposizione europea, invece, viene riconosciuto il diritto di ogni individuo all’esame e alla pronuncia da parte di un tribunale sulle controversie relative ai suoi diritti ed obblighi di carattere civile e sulle accuse penali.

Per quanto concerne l’accesso al tribunale, la Corte europea, diversamente dalla Corte americana, ritiene che esso possa essere <<limitato per effetto sia di diritto che di fatto>>, ad esempio la limitazione è dovuta alla mancata diligenza della parte in merito ad un errore<sup>171</sup>. Tale limitazione non risulta incompatibile con l’articolo 6, paragrafo 1, laddove la stessa <<non metta in pericolo l’essenza del diritto, nel caso in cui si persegue uno scopo legittimo, e vi sia un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito da raggiungere>><sup>172</sup>.

In entrambe le Convenzioni, poi, l’ambito di riferimento del diritto al processo non prevede limitazioni per quanto riguarda il profilo soggettivo. Infatti sia l’articolo 6 che l’articolo 8 prevedono <<Ogni persona>>, senza distinzione tra cittadini e non.

---

<sup>171</sup> Nel caso di specie, il ricorrente non aveva corretto l’indirizzo (necessario per la notificazione), nonostante fosse stato invitato a farlo da parte delle autorità.

<sup>172</sup> Corte edu, sentenza del 17.07.2012, n. 24197/10, Muscat c. Malta, parr. 49-59.

Per quanto concerne, poi, l'ambito di applicazione, la Convenzione europea richiama le controversie sui <<diritti e doveri di carattere civile>> e la <<fondatezza dell'accusa penale>>, mentre quella americana la fondatezza di accusa in materia penale, e la determinazione sui <<diritti e obblighi in materia civile, di lavoro, fiscale o di ogni altra natura>>. Si nota, pertanto, che l'ambito applicativo del diritto al processo previsto dalla Convenzione americana è più vasto: si ricomprende infatti anche la materia fiscale, che nella Convenzione europea viene esclusa a priori. L'ambito di applicazione della tutela prevista dalla Convenzione americana, si estende anche ai procedimenti dinanzi agli organi statali, qualora lo Stato affidi alle autorità amministrative, collegiali o uni-personali, il potere di adottare decisioni relative alla determinazione dei diritti>><sup>173</sup>.

Inoltre, la Corte interamericana, a differenza della Corte europea, prevede la possibilità di ascoltare anche i familiari delle vittime, in tutte le fasi del procedimento, per presentare richieste o addurre prove. La Corte di San Josè afferma, infine, che <<ogni società ha il diritto inalienabile di conoscere la verità>>. Tale <<diritto alla verità>>, invece, non viene riconosciuto in modo esplicito nel sistema europeo.

---

<sup>173</sup> Corte idu, Claude Reyes e altri c. Cile, cit., par. 117.

#### ***4.2. Il diritto alla pubblicità processuale tra Cedu e Cadu***

Il diritto alla pubblicità processuale deriva dal diritto alla verità, quest'ultimo contenuto in maniera più o meno esplicita in ambedue le Convenzioni. In entrambi i sistemi la pubblicità del giudizio protegge dal pericolo di una giustizia sottratta al controllo pubblico e preserva la fiducia dei cittadini nei tribunali<sup>174</sup>. La Corte europea ritiene che il diritto ad un'udienza pubblica comprenda anche il diritto <<to an oral hearing>>. Quindi, il diritto alla pubblica udienza non è rispettato se una delle parti, non avendo conoscenza dell'udienza, non è stata messa nella condizione di parteciparvi<sup>175</sup>.

Nella Convenzione europea si prevede, all'interno dello stesso paragrafo 1 dell'articolo 6, che la <<sentenza deve essere resa pubblicamente>>. La Convenzione americana, diversamente, prevede un apposito paragrafo, il 5, dell'articolo 8 per sancire il diritto alla pubblicità. Occorre, però, sottolineare che tale paragrafo si riferisca alla pubblicità processuale dei soli procedimenti penali, a garanzia del contraddittorio attraverso <<una fase orale nella quale l'imputato ha la possibilità di rappresentare le proprie difese dinanzi al giudice>><sup>176</sup>.

Per quanto riguarda le eccezioni al diritto alla pubblica udienza e al diritto a comparire in giudizio, l'articolo 6 della Convenzione europea ne prevede espressamente alcune che <<saranno valutate in relazione

---

<sup>174</sup> Corte edu, Razvyakin c. Russia, cit..

<sup>175</sup> Cassetti, Di Stasi, Arroyo, op. cit., p. 53.

<sup>176</sup> Corte idu, Palamara Ibarne, cit.

alle specifiche caratteristiche del procedimento>><sup>177</sup>. Queste sono riferibili alla tutela della <<morale>>, dell'<<ordine pubblico>> o alla <<sicurezza nazionale in una società democratica>>. Diverso risulta il disposto contenuto nell'articolo 8 della Cadu, in cui l'elenco di eccezioni alla pubblicità processuale si riduce, invece, alla mera previsione di <<esigenze connesse alla protezione degli interessi della giustizia>>, circoscritte ai soli procedimenti penali<sup>178</sup>.

Si ritiene intrinseco all'articolo 8, paragrafo 1 della Convenzione americana l'obbligo di motivazione della sentenza, collegato al "diritto ad essere ascoltati", così come si ritiene compreso all'interno dell'articolo 6, paragrafo 1 della Convenzione europea.

#### ***4.3. Il diritto ad un tribunale imparziale, indipendente e costituito per legge nelle due Convenzioni***

La Convenzione americana garantisce il diritto ad un <<tribunale competente>>, requisito che si va ad affiancare ai caratteri di <<indipendenza e imparzialità>>. Diversamente la Convenzione europea, quando riconosce il diritto di accesso ad un tribunale richiama il requisito della "costituzione per legge", accanto all'indipendenza e all'imparzialità. Infatti, a differenza dell'articolo 8, paragrafo 1, la norma europea si limita a stabilire espressamente la

---

<sup>177</sup> Corte edu, sentenza del 21.07.2009, n. 3818/04, Seliwiak c. Polonia, par. 56.

<sup>178</sup> Cassetti, Di Stasi, Arroyo, op. cit., p. 55.

“costituzione per legge” del giudice, ma non stabilisce in modo espresso la sua competenza. Tale richiamo si considera fondamentale per definire la “legale pre-costituzione” del giudice e non solo la sua “legale costituzione”, al fine di evitare che il giudice sia scelto in modo arbitrario in relazione al singolo processo<sup>179</sup>.

Dunque, i criteri di competenza predeterminati dalla legge corrispondono al concetto di giudice naturale, come presupposto del requisito della sua pre-costituzione. A tal proposito, la Corte di San José, a differenza di quella europea, ha considerato espressamente violato l’articolo 8 della Cadu nell’ipotesi in cui un tribunale militare abbia assunto i poteri di un tribunale ordinario. Nella giurisprudenza delle due Corti l’indipendenza e l’imparzialità sono due requisiti interconnessi tra di loro. Tali requisiti, sono stati estesi ai tribunali militari, in quanto requisiti di <<qualsiasi tribunale in uno Stato di diritto>>. Inoltre il Tribunale dovrà essere, dunque, sollevato da qualsiasi probabile dubbio sulla sua imparzialità e in riferimento a tale garanzia la Corte interamericana rinvia direttamente alla Corte europea, richiamando l’aspetto soggettivo e oggettivo dell’imparzialità<sup>180</sup>.

---

<sup>179</sup> Casseti, Di Stasi, Arroyo, op. cit., p. 60.

<sup>180</sup> Casseti, Di Stasi, Arroyo, op. cit., p. 57.

#### ***4.4. Il délai raisonnable e il plazo razonable nei sistemi di protezione dei diritti umani Cedu e Cadu***

La Corte interamericana, relativamente al processo penale, individua il *dies a quo* nell'«apertura del proceso», ma successivamente cambia orientamento, facendo risalire il computo al termine iniziale dell'arresto o in mancanza «quando se presenta el primer acto de procedimiento dirigido en contra de determinada persona como probable responsable de cierto delito»<sup>181</sup>. In maniera analoga accade in riferimento al *délai raisonnable* nel sistema europeo, dove il *dies a quo* inizia a decorrere a partire dalla configurabilità di un'«accusa penale». Al di fuori dell'ambito penale, il termine iniziale coincide con la «presentación de la demanda» nel sistema interamericano; allo stesso modo in quello europeo nel momento in cui il giudice viene adito, ovvero dal deposito del ricorso nella cancelleria del giudice competente o dalla notifica dell'atto di citazione.

Per quanto concerne il *dies ad quem*, nel sistema interamericano emerge l'irrelevanza della fase esecutiva della decisione, il cui ritardo non costituisce una violazione del termine ragionevole, ma del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva (articolo 25 paragrafo 2). Diversamente nel sistema europeo la fase esecutiva viene

---

<sup>181</sup> Corte idu, Lopez Alvarez c. Honduras, cit.

pacificamente in rilievo, soprattutto se non si può avere in altro modo la soddisfazione del diritto rivendicato<sup>182</sup>.

La Convenzione europea presenta una peculiarità rispetto a quella interamericana: diversamente nell'ipotesi di ricorso per violazione del *délai raisonnable*, la Corte europea può accoglierlo anche senza previo esaurimento a garanzia di un ricorso effettivo.

Per quanto riguarda i poteri delle due Corti in caso di violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, si prevedono ampi poteri in capo alla Corte interamericana per rendere la valutazione sul merito; mentre nel sistema europeo si prevedono due rimedi: uno per accelerare il processo e l'altro per assicurare un indennizzo.

In entrambi i sistemi di protezione dei diritti umani, dunque, la valutazione della ragionevolezza viene effettuata caso per caso e dipende dalle particolari esigenze del caso. Sul punto, la Corte interamericana richiama i tre criteri di relativizzazione elaborati dalla giurisprudenza della Corte europea. La Corte di San José si rifà alla sentenza europea *Motta c. Italia*<sup>183</sup>, all'interno del caso *Genie Lacayo c. Nicaragua*<sup>184</sup>.

Inoltre anche la Corte interamericana richiama il criterio della posta in gioco. Ma tra tutti i criteri, la giurisprudenza della Corte interamericana predilige quello del comportamento delle autorità giudiziarie responsabili del processo, in quanto questo è il criterio

---

<sup>182</sup> Cassetti, Di Stasi, Arroyo, op. cit., pp. 65-66.

<sup>183</sup> Corte edu, sentenza del 19.02.1991, n. 11557/85.

<sup>184</sup> Corte idu, cit.

decisivo per stabilire se vi sia stata violazione del *plazo razonable*<sup>185</sup>. La Corte di San Josè, infine, si rifà alla Corte di Strasburgo, anche nell'ipotesi di diritto di famiglia o di capacità giuridica, richiedendo la “diligenza eccezionale”, soprattutto nei casi di limitazioni della patria potestà genitoriale con conseguenze gravi ed irreparabili sul rapporto padre-figlio<sup>186</sup>.

Il principio della ragionevole durata del processo risulta, pertanto, un indiscusso esempio di dinamica interazione tra il sistema Cedu ed interamericano<sup>187</sup>, dove uno rappresenta il punto di riferimento dell'altro, a tutela di una giurisdizione piena ed effettiva, atteso che <<justicia retardada es justicia denegada>>.

#### ***4.5. L'operatività del principio della presunzione di innocenza nelle Corti di San Josè e di Strasburgo***

Nel sistema interamericano il principio della presunzione di innocenza trova la propria consacrazione normativa all'interno del secondo paragrafo dell'articolo 8 della Convenzione americana sui diritti umani. Con formula pressoché identica ed altrettanto sintetica tale principio è sancito nel secondo paragrafo dell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle

---

<sup>185</sup> Di Stasi, op. cit., p. 145.

<sup>186</sup> Corte edu, sentenza del 19.02.1998, n. 16817/90, Paulsen-Medalen e Svensson c. Svezia, par. 39.

<sup>187</sup> Di Stasi, op. cit., p. 148.

libertà fondamentali<sup>188</sup>. La laconicità delle disposizioni normative richiamate non ha costituito un limite alla giurisprudenza creativa della Corte europea e della Corte interamericana, alle cui pronunce si deve riconoscere l'inegabile merito di aver gradualmente allargato la portata e precisato il contenuto del principio della presunzione di innocenza. Infatti alla sostanziale omogeneità contenutistica delle due previsioni normative richiamate *supra* fa da pendant una convergenza giurisprudenziale interpretativa ed applicativa, alla quale non raramente si associa l'esplicito riferimento, ad opera della Corte di San Josè, al *case law* della Corte di Strasburgo.

A testimonianza di ciò, la stretta interrelazione, che trapela dalle pronunce di entrambe le Corti, della presunzione di innocenza con la più generale garanzia del <<*fair trial*>> o del <<*debido proceso*>> o <<*de las garantías judiciales*>>.

Inoltre la Corte interamericana richiama i tre elementi costitutivi del principio della presunzione di innocenza, così come elaborati dalla Corte europea. Le pronunce della giurisprudenza europea vengono, altresì, richiamate dalla Corte di San Josè in relazione ai soggetti ai cui comportamenti o dichiarazioni sono riconducibili violazioni del

---

<sup>188</sup> Abbadessa G, *Il principio della presunzione di innocenza nella CEDU: profili sostanziali*, in V. Manes e V. Zagrebelsky (a cura di), *La Convenzione europea dei diritti dell'uomo nell'ordinamento penale italiano*, Giuffrè, Milano, 2011, p. 377 ss.

principio esaminato, ovvero giudici, tribunali ed <<altre pubbliche autorità>><sup>189</sup>.

Infine, il riferimento, all'interno del paragrafo 2 dell'articolo 6 della Convenzione europea, all'accertamento legale della colpevolezza dell'imputato ha indotto la giurisprudenza ad ancorare la durata della presunzione di innocenza <<alla prima sentenza che affermi la responsabilità dell'imputato>> e, dunque, alla sentenza di primo grado<sup>190</sup>. Differentemente, i giudici americani hanno ribadito che la stessa <<acompana al acusado durante toda la tramitación del proceso hasta que una sentencia condenatoria que determine su culpabilidad quede firme>><sup>191</sup>: si è sostenuto quindi che il principio della presunzione di innocenza operi fino alla sentenza definitiva di condanna.

In sintonia con quanto affermato dalla Corte di Strasburgo, anche la Corte interamericana ritiene che l'onere della prova gravi sulla pubblica accusa e che l'accusato non debba, dunque, dimostrare di non aver commesso il reato attribuitogli<sup>192</sup>.

In definitiva, la Corte di San José fa propri i contenuti della presunzione di innocenza delineati dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, nonostante non rinunci, in certi casi, ad un autonomo approccio creativo. Ad esempio, nel rapporto tra la presunzione di

---

<sup>189</sup> Nella sentenza della Corte idu, Lori Berenson Merejia, cit., par. 159, è richiamata la sentenza della Corte edu Allenet De Ribemont c. Francia, cit.

<sup>190</sup> Corte edu, sentenza del 27.06.1968, n. 2122/64, Wemhoff c. Germania, par. 9

<sup>191</sup> Corte idu, sentenza del 30.08.2010, Fernández Ortenga e altri c. Messico, par. 33.

<sup>192</sup> Corte idu, Cabrera Garcia e Montiel Flores c. Messico, cit.

innocenza e la detenzione preventiva, nell'opinione della Corte interamericana, gli Stati non possono comprimere la libertà del detenuto oltre i limiti strettamente necessari ad assicurare che lo stesso non si sottragga alla giustizia e non ostacoli le indagini<sup>193</sup>.

#### ***4.6. Le garanzie processuali minime nelle Convenzioni americana ed europea: “i diritti dell'accusato nel processo”***

Il catalogo dei “diritti dell'accusato nel processo” previsto dall'articolo 8 paragrafo 2 della Convenzione americana si presenta molto più vasto ed articolato rispetto a quello contenuto nell'articolo 6 paragrafo 3 della Convenzione europea. In particolare, questo aspetto viene evidenziato dall'espreso richiamo, nel sistema interamericano, ad una serie di diritti non riconosciuti in modo diretto dalla Convenzione europea, come, ad esempio, il diritto di non essere obbligato a testimoniare contro se stesso e a confessarsi colpevole o il diritto di proporre appello. Tale diversità di contenuto risulta, però, “bilanciata” dall'interpretazione creativa della Corte europea che, come la Corte interamericana, considera l'elenco delle garanzie processuali dell'accusato meramente esemplificativo, riempiendolo

---

<sup>193</sup> Cassetti, Di Stasi, Arroyo, op. cit., p. 78.

gradualmente con diversi diritti non richiamati espressamente nella Convenzione europea<sup>194</sup>.

Infine, occorre precisare che un'altra differenza tra il sistema di protezione dei diritti umani americano ed europeo consiste nel differente ambito di operatività: per la Corte di San José questo non si ferma alla sola materia penale, ma si estende alla materia <<civile, fiscale, di lavoro o di qualsiasi altra natura>><sup>195</sup>. In particolare, la giurisprudenza americana, richiamando quella europea, ha ritenuto che le garanzie di cui all'articolo 8 paragrafo 2 si estendano anche a <<los procesos disciplinarios>><sup>196</sup>.

#### **4.6.1. Il diritto all'interprete e al traduttore**

Dalla lettura sintetica dell'articolo 8 paragrafo 2 lettera a) della Convenzione americana e la corrispondente previsione normativa della Convenzione europea si può asserire che il sistema interamericano è più garantista di quello europeo, in quanto riconosce, *expressis verbis*, il diritto di beneficiare non soltanto di un interprete

---

<sup>194</sup> Sulla natura "esemplificativa" dell'elenco dei diritti previsto dalla Cedu cfr. Maggipinto A., *Giusto processo e parità tra accusa e difesa*, in I.N.D., 2006, n. 4-5, p. 366-384. Per quanto riguarda il sistema interamericano, v. Corte idu, parere consultivo OC-11/90, del 18.08.1990, *Excepciones al agotamiento de los recursos internos*, par. 24: <<el concepto del debido proceso en caso penales incluye, entonces, por los menos, esas garantías mínimas. Al denominarlas mínimas la Convención presume que, en circunstancias específicas, otras garantías adicionales pueden ser necesarias si se trata de un debido proceso legal>>.

<sup>195</sup> Corte idu, *ibidem*, par. 28.

<sup>196</sup> Corte idu, sentenza del 2.02.2001, Baena Ricardo e altri c. Panama, parr. 125-128.

ma anche di un traduttore. Però, la giurisprudenza di Strasburgo ha ricondotto nell'ambito di tale disposizione anche il materiale documentario (diritto alla traduzione degli atti), oltre alle dichiarazioni verbali rese nel corso dell'udienza (diritto all'interprete)<sup>197</sup>. Sebbene non si rilevino decisioni della Corte interamericana su tale garanzia processuale, non manca nelle opinioni consultive qualche rimando al diritto dell'«*inculpado*» di beneficiare all'assistenza dell'interprete e del traduttore, in modo da evitare condizioni di disparità tra le parti processuali<sup>198</sup>. Viceversa, i giudici europei hanno fissato alcuni principi rilevanti in materia: hanno precisato, *in primis*, che non deve essere tradotto l'intero fascicolo ma soltanto gli atti la cui conoscenza si renda necessaria per consentire all'accusato di esercitare la propria difesa in modo appropriato; *in secundis*, hanno chiarito che l'operatività di tale garanzia si estende anche alla fase delle indagini preliminari; infine hanno precisato che l'assistenza fornita deve essere gratuita anche in caso di condanna<sup>199</sup>.

Inoltre, riprendendo la Convenzione europea, la Corte interamericana ha sostenuto che l'obbligo, gravante sulle autorità competenti, di nominare un interprete possa comportare un successivo controllo circa l'adeguatezza dell'informazione fornita<sup>200</sup>.

---

<sup>197</sup> Cassetti, Di Stasi, Arroyo, op. cit., p. 80.

<sup>198</sup> Parere consultivo OC-16/99, del 1.10.1999, *El derecho a la Información sobre la Asistencia Consular en el Marco de las Garantías del Debido Proceso Legal, solicitada por los Estados Unidos Mexicanos*, parr. 119- 121.

<sup>199</sup> De Salvia M., *La giurisprudenza della Corte europea*, Giuffrè, 2007, p. 230.

<sup>200</sup> Cassetti, Di Stasi, Arroyo, op. cit., p. 81.

#### ***4.6.2. Il diritto all'informazione***

Tale garanzia si ritrova sia all'interno della lettera b) del paragrafo 2 dell'articolo 8 della Convenzione americana che all'interno della lettera a) paragrafo 3 dell'articolo 6 della Convenzione europea. La formula usata dalla Convenzione americana, però, è più ampia: infatti, manca all'interno della Convenzione europea un espresso riferimento alla previa e dettagliata notifica all'accusato degli atti di accusa, sebbene tale diritto sia invece riconosciuto dalla Corte di Strasburgo<sup>201</sup>. Per sopperire a tale carenza normativa, la Corte europea ha affermato che la disposizione di cui all'articolo 6 paragrafo 3 lettera a) racchiude al suo interno un riferimento implicito anche alla *<<notification of the accusation to the defendant>>*<sup>202</sup>.

Le Corti europea ed interamericana, pur non richiamandosi esplicitamente, sono concordi nel ritenere che il diritto ad essere informati degli atti d'accusa sia strettamente correlato ad un esercizio effettivo dei diritti di difesa, poiché soltanto un'adeguata conoscenza dei fatti permette la predisposizione dei mezzi necessari a sostegno delle proprie ragioni.

Per quanto riguarda il profilo temporale, invece, vi è una divergenza tra le Corti: mentre la Corte di San José precisa che l'informazione deve essere data prima che l'accusato renda la sua prima dichiarazione

---

<sup>201</sup> Corte edu, sentenza del 5.03.2013, n. 61005/09, Varela Geis c. Spagna, par. 41.

<sup>202</sup> Corte edu, sentenza del 24.07.2012, n. 29476/06, D.M.T. e D.K.I. c. Bulgaria, par. 73.

e, quindi, prima della formulazione di un'accusa *stricto sensu*, la Corte di Strasburgo sottolinea che la “tempestività” dell'informazione cambia a seconda della specificità del caso concreto e che, dunque, occorre permettere ad ogni persona accusata di un reato di individuare, in un congruo lasso di tempo, tutti gli elementi necessari ad una difesa immediata ed effettiva, evitando il rischio che questi possano diventare irreperibili col trascorrere del tempo<sup>203</sup>.

#### ***4.6.3. Il diritto di disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la difesa***

A differenza della Corte europea, la Corte interamericana non ha avuto molte opportunità per pronunciarsi su tale diritto, indicato nella lettera c) paragrafo 2 della Convenzione americana. Tuttavia, nelle limitate pronunce in merito, essa ha chiarito che gli Stati sono tenuti a predisporre gli strumenti necessari a favorire la conoscenza da parte dell'imputato, per consentirgli di esercitare appropriatamente la propria difesa<sup>204</sup>. In parte diversa risulta la disposizione europea: per i giudici di Strasburgo l'attività di difesa non ammette alcuna restrizione e comprende tutto ciò sia necessario ad affrontare lo

---

<sup>203</sup> Casiraghi R., *Il necessario bilanciamento tra i diritti alla conoscenza dell'accusa, alla pubblicità processuale e alla riservatezza*, in Balsamo A. e Kistoris R.E. (a cura di), Giappichelli, Torino, 2008, pp. 197-214.

<sup>204</sup> Huerta L.A. e Aguilar Cardoso L.E., *El Debido Proceso en las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos*, p. 18, reperibile on line all'indirizzo: [http://enj.org/web/docman/doc\\_download/3061-el-debido-proceso-en-las-decisiones-de-la-corte-interamericana-de-derechos-humanos.html](http://enj.org/web/docman/doc_download/3061-el-debido-proceso-en-las-decisiones-de-la-corte-interamericana-de-derechos-humanos.html).

svolgimento del processo; per tali motivi l'accusato deve avere la possibilità di conoscere i risultati delle indagini svolte<sup>205</sup>.

#### ***4.6.4. Il diritto dell'accusato di difendersi personalmente o di essere assistito da un difensore***

Anche tale diritto viene maggiormente riconosciuto all'interno della Convenzione americana rispetto a quanto avviene all'interno di quella europea. Richiamando la Corte europea, la Corte interamericana ha precisato che la difesa fornita deve essere <<effettiva>>, e che quindi lo Stato è tenuto ad adottare tutte le misure che consentano all'accusato di avere un colloquio riservato con il proprio legale, senza interferenze e censure. Inoltre, la pubblica accusa non può assumere la veste di difensore di una parte, in quanto <<no es razonable depositar funciones naturalmente antagónicas en una sola persona>><sup>206</sup>.

A differenza della Convenzione americana, quella europea non riconosce espressamente il diritto dell'accusato ad avere un colloquio "privato" con il proprio legale: si deve attribuire alla Corte di Strasburgo il merito di aver esteso la portata di tale diritto, ricomprendendo in esso anche il diritto di comunicare con il proprio

---

<sup>205</sup> Corte edu, sentenza del 31.03.2009, n. 21022/04, Natuten c. Finlandia, parr. 42-43.

<sup>206</sup> Corte edu, Barreto Leiva c. Venezuela, cit., par. 63. In dottrina, Casseti, Di Stasi, Arroyo, op. cit., p. 84.

legale <<out of hearing of a third person>>, così come previsto da alcune fonti della Convenzione americana<sup>207</sup>.

Un'uniformità normativa si rinviene all'interno dei due sistemi: il diritto all'assistenza del difensore opera fin dalle prime fasi degli interrogatori di polizia, in considerazione della particolare condizione di "vulnerabilità" dell'indiziato e qualora possa essere posta in pericolo la correttezza della formazione della prova<sup>208</sup>; si potrà ottenere una deroga solo per valide ragioni.

Entrambe le Convenzioni riconoscono il diritto di essere assistiti da un difensore "d'ufficio", retribuito dallo Stato, che deve essere necessariamente una persona <<idonea y capacitadas>>. Ma, a differenza della Convenzione europea, per poter beneficiare di tale diritto non è richiesto il requisito dell'<<interesse della giustizia>>, limitandosi l'articolo 8 della Convenzione americana ad effettuare un mero rinvio alle legislazioni nazionali. Mentre per la Corte di Strasburgo, sono richiesti due requisiti: verifica delle risorse e verifica del merito<sup>209</sup>.

---

<sup>207</sup> Corte edu, sentenza del 2.11.2010, n. 21272/03, Sakhnovskiy c. Russia, par. 97.

<sup>208</sup> Corte edu, sentenza del 6.07.2013, n. 29752/05, Bobes c. Romania, parr. 114-117.

<sup>209</sup> Chenal-Tamietti, op. cit., p. 237.

#### ***4.6.5. Il diritto alla prova testimoniale***

Anche tale garanzia viene espressa in maniera più ampia nella Convenzione americana rispetto alla formula usata nella Convenzione europea: quest'ultima si riferisce esclusivamente ai <<testimoni>>.

Come spesso accade, anche in questo caso la Corte di San Josè richiama la giurisprudenza europea: emblematici sono i casi *Lori Berenson Mejia c. Perù* e *Castillo Petrucci e altri c. Perù*<sup>210</sup>. Ciò è dovuto alla vasta produzione giurisprudenziale europea in materia di tale diritto.

Sebbene la Convenzione americana contenga un elenco più dettagliato rispetto a quello contenuto nella Convenzione europea, non si può asserire che il sistema interamericano sia più garantista rispetto a quello europeo. Infatti la Corte europea ha dato un significato più ampio alle sue disposizioni, garantendo in questo modo la tutela di un numero maggiore di diritti rispetto al sistema interamericano. Viceversa, la Corte di San Josè si è caratterizzata per un minor "attivismo" in materia di garanzie processuali minime, privandosi di un autonomo approccio creativo e preferendo richiamare, per la maggior parte, l'esperienza europea<sup>211</sup>.

---

<sup>210</sup> Corte edu, cit.

<sup>211</sup> Cassetti, Di Stasi, Arroyo, op. cit., p. 89.

#### ***4.6.6. Il privilegio contro l'autoincriminazione nella Cedu e nella Cadu***

La Convenzione interamericana, a differenza di quella europea, sancisce espressamente il privilegio contro l'autoincriminazione tra le garanzie ricollegate al diritto all'equo processo. Nel sistema europeo il riconoscimento di tale garanzia è avvenuto solo in via interpretativa, ricollegato alla tutela dell'equo processo di cui all'articolo 6 della Cedu. A tale privilegio, riconosciuto nella lettera f) del paragrafo 2 dell'articolo 8 della Convenzione americana, si ricollega il paragrafo 3 della stessa norma: <<La confessione da parte dell'accusato sarà valida solo se fatta al di fuori di qualunque forma di coercizione>>.

In definitiva, si può affermare che, nell'ambito delle pronunce della Corte interamericana, il privilegio contro l'autoincriminazione è trattato in stretta relazione alla censura dei casi di violenza o tortura che deliberatamente sono finalizzati a indurre una persona ad auto incolparsi o a confessare un reato e che, dunque, vedono affiancare alla principale violazione della tortura o della integrità personale la violazione delle disposizioni sull'equo processo.

All'interno del sistema di protezione dei diritti umani europeo, invece, il riconoscimento è avvenuto attraverso l'opera ricostruttiva della Corte di Strasburgo, su cui ha inciso la conformazione di tale diritto negli strumenti internazionali a presidio dei diritti umani, tra cui, in

particolare modo, il Patto internazionale sui diritti civili e politici<sup>212</sup>. La Corte europea ha, in tale ambito, richiamato la Corte interamericana; inoltre ha esteso l'applicazione di tale garanzia anche in fase pre-processuale. Inoltre, in base all'elaborazione giurisprudenziale della Corte europea, dal privilegio contro l'autoincriminazione deriva lo "ius tacendi" (diritto al silenzio): tale diritto è ricondotto, a sua volta al diritto di difesa<sup>213</sup>.

#### ***4.7. Il diritto ad un ricorso effettivo all'interno delle due Corti***

Una peculiarità di entrambi i sistemi di protezione dei diritti umani consiste nella relativa capacità di assicurare, sebbene in maniera diversa, un meccanismo di tutela giurisdizionale diretto a garantire concreta efficacia al disposto delle due Convenzioni. La garanzia procedurale dei singoli non rileva tuttavia, in entrambi i sistemi, unicamente in senso funzionale alla salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali. Al contrario, il rispetto di determinate garanzie giurisdizionali, come ad esempio il "diritto ad un tribunale" (inteso come diritto ad ottenere un giudizio nazionale), costituiscono essi stessi diritti fondamentali, in quanto entrambe le Convenzioni mirano a garantire la pretesa dei singoli di aver resa giustizia. Proprio allo scopo di tutelare tale pretesa vengono posti, da entrambe le

---

<sup>212</sup> Cassetti, Di Stasi, Arroyo, op. cit., pp. 91-92.

<sup>213</sup> Corte edu, sentenza del 12.07.2013, n. 25424/09, Allen c. Regno Unito, par. 92.

Convenzioni, dei mezzi a protezione di quanti richiedano un giudizio. Si tratta di “diritti sostanziali”, poiché la loro violazione comporta la responsabilità dello Stato, a contenuto procedurale<sup>214</sup>.

Nel testo delle due Convenzioni esiste una disposizione la cui norma principale si concretizza nel diritto ad avere un giudizio, ma che si differenzia rispetto alle altre in quanto il suo contenuto risulta indirizzato a garantire l'immediata “giustiziabilità” della generalità dei diritti e delle libertà riconosciuti dalle Convenzioni stesse: si tratta dell'articolo 13 della Convenzione europea e dell'articolo 25 di quella americana.

Le Convenzioni prevedono, in ugual modo, l'obbligo degli Stati di tutelare l'esistenza dei rimedi giurisdizionali volti a far valere le richieste in tema di diritti fondamentali. In tal modo, i singoli, già all'interno del proprio ordinamento, possono avere tutela da parte dello Stato. Tali norme, infatti, si caratterizzano per la loro sussidiarietà e la diretta applicabilità, realizzando l'efficacia dei sistemi di protezione dei diritti umani: la decisione del giudice interno fornisce, a volte, maggior tutela rispetto a quella delle Corti, perché magari interviene in tempi più ragionevoli.

L'articolo 13 e l'articolo 25 sono, approssimativamente, molto simili perché il secondo è il recepimento del primo. Con la differenza che mentre l'articolo 13 fu adottato per volontà del governo britannico, scettico sulla predisposizione dei mezzi individuali di ricorso previsti

---

<sup>214</sup> Di Stasi, op. cit., pp. 190-225.

dalla Convenzione europea stessa, l'articolo 25, invece, rappresenta un "dogma" della sistema convenzionale interamericano. In quest'ultimo, dunque, l'«amparo», da strumento di tutela dei diritti fondamentali, diventa esso stesso un diritto fondamentale.

A differenza di quanto avviene nel sistema europeo, il disposto dell'articolo 8 della Convenzione americana concorre ad integrare il carattere dell'effettività dei ricorsi interni, in quanto l'articolo 25 contempla una garanzia giurisdizionale quando sancisce il diritto all'accesso «ad una corte o tribunale»<sup>215</sup>.

La giurisdizionalità del rimedio costituisce un ulteriore elemento di differenziazione con l'articolo 13 della Convenzione europea.

Altro elemento di diversità si rinviene nel fatto che, nel sistema americano, non vi è una netta distinzione tra il diritto di "accesso alla giustizia", l'*Habeas corpus* e la *protección judicial*, dove i primi due costituiscono piuttosto "aspetti particolari" del generale obbligo di cui all'articolo 25<sup>216</sup>.

Entrambe le disposizioni, in modo analogo, costituiscono il carattere fondamentale del sistema di protezione dei diritti umani: la sussidiarietà, che si traduce, nel sistema europeo, nella regola di previo esaurimento delle vie di ricorso interne come pre-condizione per il ricorso dei singoli a Strasburgo ( ex articolo 35, paragrafo 1)<sup>217</sup>.

---

<sup>215</sup> Corte idu, sentenza del 21.05.2013, Suárez Peralta c. Ecuador, par. 112.

<sup>216</sup> Cassetti, Di Stasi, Arroyo, op. cit., pp. 100-102.

<sup>217</sup> Corte edu, sentenza del 13.12.2007, n. 5493/72, Tomazic c. Slovenia, par. 64.

Sia nel sistema europeo che in quello americano, quindi, il diritto ad un ricorso effettivo assume per i singoli le vesti di strumento primario di garanzia<sup>218</sup>.

Inoltre, mentre l'articolo 13 è complementare ad un altro diritto, l'articolo 25 della Convenzione americana è autonomo rispetto agli altri diritti.

---

<sup>218</sup> Corte edu, sentenza del 20.06.2002, n. 50963/99, Al-Nashif c. Bulgaria, par. 132.

## Considerazioni conclusive

Il presente elaborato è stato avviato a partire da alcuni presupposti concettuali: la crescente circolazione di giurisprudenze come prodotto di un “dialogo” ormai consolidato della Corte europea dei diritti dell’uomo con altre corti, internazionali e nazionali, in uno spazio europeo “integrato” dei diritti umani; la capacità di proiezione extra-europea della Corte di Strasburgo e la sua attitudine all’interazione con diversi tribunali. La ricerca si è proposta di valutare le caratteristiche della reciproca interazione tra il *case law* della Corte europea e quello della Corte interamericana, partendo, comunque, da una prospettiva paritaria (né euro-centrica, né americano-centrica).

L’indagine ha rivelato come la Corte interamericana, pur nella sua autonomia funzionale ed organica, si pone in un rapporto di “continuità” con la Corte di Strasburgo, sotto il profilo dell’elaborazione dei canoni essenziali dell’equo processo e delle ulteriori garanzie ad esso connesse. Le interazioni risultano di natura mono-direzionale: emergono elementi di analogia nel richiamo, “diretto ed indiretto”, del sistema interamericano alle posizioni assunte dalla Corte europea. Soltanto in modo sporadico la Corte europea richiama la giurisprudenza della Corte interamericana, ponendosi piuttosto in una prospettiva di comparazione lata.

Ma dall'analisi sono emersi anche elementi di "specificità", come conseguenza del diverso contesto politico-sociale-culturale che connota gli Stati contraenti delle due Convenzioni.

Oltre alle assonanze giurisprudenziali, rilevano anche significative divergenze relativamente, ad esempio, alla tecnica di redazione delle sentenze.

Si possono analizzare tre differenti profili fondamentali di divergenza. Un primo profilo attiene alle disposizioni normative: alla semplice espressione di <<diritti e doveri di carattere civile>> dell'articolo 6 paragrafo 1 della Cedu, la Convenzione americana contrappone, nell'articolo 8 paragrafo 1, una sfera di applicabilità delle garanzie all'equo processo più ampia, ricomprendendovi <<diritti o obblighi in materia civile, di lavoro, fiscale o di ogni altra natura>>. Si garantisce, pertanto, un diritto "ad essere ascoltato", inteso quale "diritto al processo" e all'effettiva partecipazione allo stesso, equiparato alla stessa tutela prevista dalla Cedu, ma attivabile per una sfera più ampia di situazioni giuridiche soggettive.

Un secondo aspetto concerne il fatto che, nel sistema europeo, il "diritto al processo" viene qualificato come non assoluto, con la conseguenza di ammettere, a certe condizioni, deroghe, non previste, invece, nel sistema interamericano.

Il terzo ed ultimo profilo riguarda la diversa natura dell'articolo 13 della Cedu, diritto complementare e quindi invocabile solo se associato ad un altro diritto previsto dalla stessa Convenzione rispetto

all'articolo 25 della Convenzione americana, diritto autonomo, potenzialmente invocabile *ex se*, di natura pienamente giurisdizionale.

Un aspetto di particolare rilievo è costituito dall'attenzione che la Corte interamericana riserva al "diritto all'azione" e all'ascolto dei parenti delle vittime" quale espressione di un generico diritto alla "verità personale". La *ratio* di tale aspetto si rinviene nella tradizione storica di alcuni paesi dell'America latina e nella transizione dai governi dittatoriali a quelli democratici. Inoltre, relativamente al diritto alla verità, si scorge un ulteriore profilo "sociale" nella garanzia della pubblicità processuale, volta ad evitare un "giudizio segreto" e il pericolo di pronunce parziali e, dunque, inaccettabili in una "società democratica". Tale garanzia si pone a fondamento della tutela dell'equo processo nei procedimenti penali (articolo 8, paragrafo 5 della Convenzione americana). Allo stesso tempo, secondo la giurisprudenza americana, le garanzie di cui all'articolo 8 paragrafo 1 non sono limitate ai procedimenti di carattere giurisdizionali, ma trovano applicazione, diversamente rispetto al sistema di Strasburgo, anche nei confronti degli organi statali aventi il potere di adottare decisioni dirette ad incidere sui diritti e i doveri dei singoli.

Profili di maggiore convergenza emergono tra le posizioni delle due Corti circa la garanzia dell'indipendenza ed imparzialità del giudice. Aspetti, invece, autonomi si rilevano circa la "legale pre-costituzione" del giudice, posta a tutela del diritto ad un "giudice naturale", la cui costituzione e attribuzione di competenza sono rimesse

esclusivamente alla legge. Riferimenti espliciti ad un “giudice competente” mancano nell’articolo 6 paragrafo 1 della Cedu, che si riferisce alla legale costituzione del giudice quale garanzia da indebite interferenze del potere esecutivo sull’intero apparato giudiziario soggetto solo alla legge, ma non alla sua “pre-costituzione”. Infine, occorre rilevare l’espressa estensione, affermata più volte nelle pronunce della Corte di San Josè, delle garanzie dell’equo processo ai giudizi dinanzi ai Tribunali militari.

Dall’analisi comparativa si evince, poi, come la definizione del principio del *plazo razonable* offra un interessante punto di interazione tra le due Corti. Le modalità relazionali con cui il diritto in esame viene codificato nella Convenzione americana sembrano riassumere il percorso evolutivo con cui tale garanzia si è dispiegata nel tempo all’interno della giurisprudenza europea. Quest’ultima viene prima, invece, positivizzata nella Cedu e poi definita dagli organi di Strasburgo quanto a contenuto e applicazione.

Una perfetta sintonia tra l’operato delle due Corti si rinviene circa i criteri utilizzati per affermare la ragionevolezza o meno della durata di un processo. A tal riguardo, la Corte di San Josè richiama fedelmente i criteri di relativizzazione elaborati dalla giurisprudenza europea, cambiando l’approccio pragmatico, volto ad una valutazione globale, *case by case*, della fattispecie dedotta che tenga in particolare conto della “posta in gioco” di chi invoca tutela.

In riferimento al principio di presunzione di innocenza non emerge, invece, una significativa divergenza in merito alla sua interpretazione ed applicazione operata dalle due Corti.

La sostanziale divergenza, in tema di garanzie processuali minime, delle disposizioni esaminate, risulta bilanciata dall'apporto creativo della giurisprudenza europea, nella misura in cui quest'ultima estende la garanzia dei diritti processuali delle persone accusate di un reato anche ad ipotesi non espressamente contemplate dal disposto normativo.

Risulta, infine, analogo il ragionamento seguito dalle due Corti in merito alla c.d. difesa tecnica.

In definitiva, è possibile affermare che, se da un lato l'indagine condotta ha evidenziato una sostanziale divergenza applicativa delle garanzie processuali minime all'interno dei due sistemi, dall'altro lato ha contribuito a mettere in risalto il minor "attivismo" della Corte interamericana in relazione alla garanzia dei diritti processuali.

L'analisi delle garanzie procedurali ha dimostrato, invece, la quasi totale sovrapposibilità dei rimedi che le due Convenzioni predispongono in funzione della necessità di garantire l'immediata giustiziabilità dei diritti dei singoli. D'altronde, il fenomeno della circolazione è riscontrabile non solo sul piano giurisprudenziale, ma anche sul versante normativo e quindi "statutario". Il Protocollo VII alla Cedu, nel sancire l'adeguamento dell'ordinamento europeo ad una serie di garanzie già operanti nel Patto di San José, ne costituisce la

riprova, a conferma della circostanza che il sistema convenzionale americano non abbia solo da “apprendere” da quello europeo. E’ vero che quasi tutti i diritti procedurali della Cedu trovano piena corrispondenza nel Patto di San Josè, ma una significativa differenza intercorre tra i due rimedi generali posti a tutela dei diritti fondamentali.

La “circolazione” di un *European legal tradition* nel sistema americano dei diritti umani e di un’*American legal tradition* nel sistema europeo dei diritti umani presenta, indubbiamente, rilevanti potenzialità nel contribuire al rafforzamento degli standard di garanzia in materia di equo processo.

Il ricorso di entrambe le Corti ad un’interpretazione evolutiva e creativa delle fattispecie normative previste nelle Convenzioni e nei rispettivi Protocolli ottiene utilità da tale “dialogo” a distanza, contribuendo a realizzare un ulteriore riavvicinamento.

Il processo di convergenza incrementa l’“universalizzazione” dei sistemi regionali analizzati e preserva dal rischio di frammentazione nella stessa tutela dei diritti umani.

## BIBLIOGRAFIA

Abbadessa G., *Il principio della presunzione di innocenza nella CEDU: profili sostanziali*, in V. Manes e V. Zagrebelsky (a cura di), *La Convenzione europea dei diritti dell'uomo nell'ordinamento penale italiano*, Giuffrè, Milano, 2011, p. 377 ss.

Bartole S., Conforti B., Raimondi G., *Commentario alla Convenzione europea per la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, Cedam, Padova, 2001.

Casiraghi R., *Il necessario bilanciamento tra i diritti alla conoscenza dell'accusa, alla pubblicità processuale e alla riservatezza*, in Balsamo A. e Kostoris R.E. (a cura di), Giappichelli, Torino, 2008, pp. 197-214.

Cassetti L., Di Stasi A., Arroyo L.C., *Diritti e giurisprudenza, La Corte interamericana dei diritti umani e la Corte europea di Strasburgo*, Jovene, Napoli, 2014.

Chenal-Tamietti, *Diritto ad un equo processo*, in Bartole S., De Sena P., Zagrebelsky V., *Commentario alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, Cedam, Padova, 2012.

Chiavario M., *Processo e garanzie della persona*, Giuffrè, Torino, 1984.

Defilippi C., Bosi D., *Codice dei diritti umani*, Edizioni Giuridiche Simone, 2001.

De Salvia M., *La giurisprudenza della Corte europea*, Giuffrè, Torino, 2007.

De Salvia M., *La Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, Editoriale scientifica, Napoli, 2001.

De Salvia M., Remus, *Ricorrere a Strasburgo*, Giuffrè, Milano, 2011.

Di Stasi A., *Il sistema americano dei diritti umani*, Giappichelli, Torino, 2004

Di Stasi A., *Il diritto all'equo processo nella CEDU e nella Convenzione americana sui diritti umani*, Giappichelli, Torino, 2012.

Focarelli C., *Equo processo e Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, Cedam, Padova, 2001.

Gaja G., *La ragionevole durata del processo*, Valpreda, in *Rivista di Diritto Internazionale*, 1974, pp. 425 ss.

Huerta L.A. e Aguilar Cardoso L.E., *El Debido Proceso en las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos*.

Liakopoulos D., *Equo processo nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo e nel diritto comunitario*, Cedam, Padova, 2007.

Maggipinto A., *Giusto processo e parità tra accusa e difesa*, in *I.N.D.*, 2006, n. 4-5, p. 366-384.

Paulesu P.P., *La presunzione di innocenza*, Giappichelli, Torino, 2009.

Quispe-Remon, *El debido proceso en el derecho internacional y en el Sistema interamericano*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2010.

Ubertis G., *Principi di procedura penale europea, Le regole del giusto processo*, Cortina, Milano, 2000.

## GIURISPRUDENZA CITATA

### Corte europea dei diritti dell'uomo

- Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza Wemhoff c. Germania, n. 2122/64, 27 giugno 1968.
- Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza Delcourt c. Belgio, n. 2689/65, 17 gennaio 1970.
- Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza Ringisen c. Austria, n. 2614/65, 16 luglio 1971.
- Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza Golder c. Regno Unito, n. 4451/70, 21 febbraio 1975.
- Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza Handyside c. Regno Unito, n. 5493/72, 7 dicembre 1976.
- Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza Klass e altri c. Germania, n. 5029/71, 6 settembre 1978.
- Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza Luedicke, Belkacem e Koc c. Germania, n. 6210/73, 28 novembre 1978.
- Corte edu, sentenza Julius Deweer c. Belgio, 27 febbraio 1980.
- Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza Parkelli c. Austria, 25 aprile 1983.
- Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza Pretto e altri c. Italia, n. 7984/77, 8 dicembre 1983.

- Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza Campbell e Fell c. Regno Unito, n. 819/77, 28 giugno 1984.
- Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza Maciariello c. Italia, n. 12284/86, 8 luglio 1987.
- Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza Barberà, Messeguè e Jabardo c. Spagna, n. 10590/87, 6 dicembre 1988.
- Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza H. c. Francia, 24 ottobre 1989.
- Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza Kamasinski c. Austria, n. 9783/82, 19 dicembre 1989.
- Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza Moreira de Azevedo c. Portogallo, n. 20620/04, 3 ottobre 1990.
- Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza Motta c. Italia, n. 11557/85, 19 febbraio 1991.
- Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza S. c. Svizzera, 28 novembre 1991.
- Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza Hadjianastassiou c. Grecia, n. 12945/87, 16 dicembre 1992.
- Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza Funke c. Francia, n.10828/84, 25 febbraio 1993.
- Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza Kremzow c. Austria, n. 12350/86, 21 gennaio 1993.

- Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza Stanford c. Regno Unito, 23 febbraio 1994.
- Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza Fayed c. Regno Unito, n. 56, 21 settembre 1994.
- Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza Allenet De Ribemont c. Francia, n. 15175/89, 10 febbraio 1995.
- Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza Murray c. Regno Unito, n. 18731/91, 8 febbraio 1996.
- Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza Bulut c. Austria, n. 17358/90, 22 febbraio 1996.
- Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza Paulsen-Medalen e Svensson c. Svezia, n. 16817/90, 19 febbraio 1998.
- Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza Selmouni c. Francia, n. 25803/94, 28 luglio 1999.
- Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza Asan Ruschiti c. Austria, 21 marzo 2000.
- Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza Mikulski c. Polonia, n. 27914/95, 6 giugno 2000.
- Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza Kudla c. Polonia, n.30210/96, 26 ottobre 2000.
- Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza Akkoc c. Turchia, n.22947/93, 10 ottobre 2000.

- Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza Al-Nashif c. Bulgaria, n. 50963/99, 20 giugno 2002.
- Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza Korkmaz c. Turchia, n. 50903/99, 22 gennaio 2004.
- Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza Kolu c. Turchia, n. 35811/97, 2 agosto 2005.
- Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza Reinprecht c. Austria, n. 67175/01, 15 novembre 2005.
- Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza Hussain c. Regno Unito, n. 8866/04, 7 marzo 2006.
- Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza Scordino c. Italia, n. 36813/97, 29 marzo 2006.
- Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza Jorgic c. Germania, n. 74613/01, 12 luglio 2007.
- Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza Tomazic c. Slovenia, n. 5493/72, 13 dicembre 2007.
- Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza Dorokhov c. Russia, n. 66802/01, 14 febbraio 2008.
- Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza Natuten c. Finlandia, n. 21022/04, 31 marzo 2009.
- Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza Didu c. Romania, n. 34814/02, 14 aprile 2009.

- Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza Seliwiak c. Polonia, n. 3818/04, 21 luglio 2009.
- Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza Sakhnovskiy c. Russia, n. 21272/03, 2 novembre 2010.
- Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza Vassilios Athanasiou e altri c. Grecia, n. 50973/08, 21 dicembre 2010.
- Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza Krivoshapkin c. Russia, n. 42224/02, 27 gennaio 2011.
- Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza Gusak c. Russia, n. 28956/05, 7 giugno 2011.
- Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza Mirosław Garlicki c. Polonia, n. 36921/07, 14 giugno 2011.
- Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza Maksimenko c. Ucraina, n. 39488/07, 20 dicembre 2011.
- Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza Iglin c. Ucraina, n. 399908/05, 12 gennaio 2012.
- Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza Razvyakin c. Russia, n.13579/09, 3 luglio 2012.
- Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza Muscat c. Malta, n. 24197/10, 17 luglio 2012.
- Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza D.M.T. e D.K.I. c. Bulgaria, n. 29476/06, 24 luglio 2012.

- Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza *Ohneberg c. Austria*, n.10781/08, 18 settembre 2012.
- Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza *Titarenko c. Ucraina*, n. 31720/02, 20 settembre 2012.
- Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza *Varela Geis c. Spagna*, n. 61005/09, 5 marzo 2013.
- Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza *Bobes c. Romania*, n. 29752/05, 6 luglio 2013.
- Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza *Allen c. Regno Unito*, n. 25424/09, 12 luglio 2013.

#### Corte interamericana dei diritti umani

- Corte interamericana, parere consultivo *El habeas corpus bajo suspensión de garantías*, OC-8/87, 30 gennaio 1987.
- Corte interamericana, sentenza *Velásquez Rodríguez c. Honduras*, 26 giugno 1987.
- Corte interamericana, parere consultivo *Excepciones al agotamiento de los recursos internos*, OC-11/90, 18 agosto 1990.
- Corte interamericana, sentenza *Genie Lacayo c. Nicaragua*, 29 gennaio 1997.
- Corte interamericana, sentenza *Loayza Tamayo c. Perù*, 17 settembre 1997.

- Corte interamericana, sentenza Paniagua morales e altri c. Guatemala, 8 marzo 1998.
- Corte interamericana, sentenza Castillo Petrucci e altri c. Perù, 30 maggio 1999.
- Corte interamericana, parere consultivo *El derecho a la Información sobre la Asistencia Consular en el Marco de las Garantías del Debido Proceso Legal, solicitada por los Estados Unidos Mexicanos*, OC-16/99, 1 ottobre 1999.
- Corte interamericana, sentenza Villagràn morales e altri c. Guatemala, 19 novembre 1999.
- Corte interamericana, sentenza Durand e Ugarte c. Perù, 16 agosto 2000.
- Corte interamericana, sentenza Tribunal Constitucional c. Perù, 31 gennaio 2001.
- Corte interamericana, sentenza del Baena Ricardo e altri c. Panama, 2 febbraio 2001.
- Corte interamericana, sentenza Hilaire, Costantine e Benjamin e altri c. Trinidad e Tobago, 21 giugno 2002.
- Corte interamericana, sentenza Juan Humberto Sánchez c. Honduras, 7 giugno 2003.
- Corte interamericana, sentenza De Los Hermanos Gómez Paquiyauri c. Perù, 8 luglio 2004.

- Corte interamericana, sentenza Suarez Rosero c. Ecuador, 7 settembre 2004.
- Corte interamericana, sentenza Lori Berenson Mejìa c. Perù, 25 novembre 2004.
- Corte interamericana, sentenza Palamara Iribarne c. Cile, 22 novembre 2005.
- Corte interamericana, sentenza Herrera Ulloa c. Costa Rica, 22 novembre 2005.
- Corte interamericana, sentenza Lopez Alvarez c. Honduras, 1 febbraio 2006.
- Corte interamericana, sentenza Claude Reyes e altri c. Cile, 19 settembre 2006.
- Corte interamericana, sentenza Chaparro Alvarez y Lapo Iniguez c. Ecuador, 21 novembre 2007.
- Corte interamericana, sentenza del Apitz Barbera c. Venezuela, 5 agosto 2008.
- Corte interamericana, sentenza Bayarri c. Argentina, 30 ottobre 2008.
- Corte interamericana, sentenza Valle Jaramillo e altri c. Colombia, 27 novembre 2008.
- Corte interamericana, sentenza Reveron Trujillo c. Venezuela, 30 giugno 2009.
- Corte interamericana, sentenza Barreto Leiva c. Venezuela, 17 novembre 2009.

- Corte interamericana, sentenza Fernàndez Ortenga e altri c. Messico, 30 agosto 2010.
- Corte interamericana, sentenza Ibsen Cardenas e Ibsen Pena c. Bolivia, 1 settembre 2010.
- Corte interamericana, sentenza Velez Loor c. Panama, 23 novembre 2010.
- Corte interamericana, sentenza Gabrera Garcia e Montiel Flores c. Messico, 26 novembre 2010.
- Corte interamericana, sentenza Mejìa Idrovo c. Ecuador, 5 luglio 2011.
- Corte interamericana, sentenza Lopez Mendoza c. Venezuela, 1 settembre 2011.
- Corte interamericana, sentenza Barbani Duarte e altri c. Uruguay, 13 ottobre 2011.
- Corte interamericana, sentenza Furlan e famiglia c. Argentina, 31 agosto 2012.
- Corte interamericana, sentenza Suàrez Peralta c. Ecuador, 21 maggio 2013.

#### Commissione interamericana

- *Relatoria sobre Trabajadores Migratorios de la Comisión, en su segundo informe de progreso, OEA/Ser./L/V/II.111, doc. 20 rev., 16 abril 2001.*